Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 8 agosto 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 28 *settembre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *febbraio* 1940-XVIII, *registro* 2 *Africa Italiana, foglio n.* 201.

Sono concesse le seguenti ricompense al valore militare per operazioni guerresche in Africa Orientale.

MEDAGLIA D'ARGENTO

Blason Alfonso di Giuseppe e di Visintina Rosa, nato a Trieste il 29 dicembre 1906, tenente complemento del XXII battaglione eritreo.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cora Claudio di Angelo, nato a Napoli il 23 aprile 1909, sottotenente complemento del Comando IIª brigata indigeni.

Croci Carlo fu Felice e di Amelia Bertolotti, nato a Bologna il 18 ottobre 1907, tenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Furesi Modesto di Stefano e di Maria Pacciarini, nato a Cagliari il 21 settembre 1911, tenente complemento del 1° raggruppamento arabo somalo, sezione cannoni da 65/17.

Grollo Luigi di Augusto e di Barca Toscan Ida, nato a Verona il 17 settembre 1910, sottotenente complemento del V battaglione coloniale.

Lanzetta Domenico di Vincenzo e di Maria Callà, nato a Mammola (Reggio Calabria) il 20 marzo 1896, 1° capitano in s.p.e. del XII battaglione coloniale.

Marone Clemente di Giovanni e di Concetta Altamura, nato a Napoli l'11 marzo 1912, sottotenente complemento dell'XI battaglione arabo somalo.

Milani Luigi di Carlo e di Castelli Filomena, nato ad Ogliate Calco (Como), tenente complemento della II brigata indigeni.

Parisi Mario di Raffaele e di Aceto Francesca, nato a S. Agata dei Goti il 4 gennaio 1911, sottotenente complemento del 1° gruppo bande armate di confine.

Ratti Francesco di Giovanni Battista e di Maccario Pasqualina, nato il 20 febbraio 1909 a Borgoratto (Alessandria), tenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale, III battaglione libico.

Salanitro Carmelo di Agatino e di Caruso Nunziata, nato ad Adrano (Catania) l' 8 ottobre 1903, tenente complemento del 1° reggimento fanteria coloniale, III battaglione libico.

Santisi Ernesto di Salvatore e di Zona Francesca Paola, nato a Roccalumera (Messina) il 1° maggio 1907, sottonenente complemento del X battaglione arabo somalo.

Santoro Nicola di Antonio e di Carolina De Majo, nato a Catania l'8 novembre 1914, sottotenente complemento delle bande «Rolle».

Savioli Cesare fu Roberto e fu Boaro Giovanna, nato il 18 novembre 1899 a Torino, tenente complemento del battaglione carri d'assalto.

Sartor Nicolò di Francesco e di Cassini Maria, nato a Zoppola (Udine) il 21 ottobre 1909, tenente complemento del III battaglione coloniale.

CROCE DI GUERRA

Agolio Giuseppe di Giovanni e di Gabetti Giuseppina, nato a Milano il 9 dicembre 1904, tenente di complemento del LII battaglione eritreo.

Ajmone Giovanni di Roberto e di Pettiva Benilde, nato a Milano il 14 maggio 1909, sottonenente complemento del XVII battaglione coloniale.

Alberti Attilio di Edoardo e di Bona Maria, nato a Donnaz (Aosta) il 12 gennaio 1911, tenente complemento della Banda Regia Residenza di Adi Arcai.

Biancardi Albino fu Luigi e fu Mazzola Rosa, nato a Calto (Rovigo) il 29 settembre 1912, sottotenente complemento del LII battaglione coloniale.

Ceci Elio di Eduardo e di Angela Piscopo, nato a Napoli il 15 settembre 1906, tenente in s.p.e. del 3° gruppo squadroni cavalleria coloniale.

Coppola Ugo di Vincenzo e di Pistone Carolina, nato a Resina (Napoli) il 1° aprile 1912, sottotenente complemento della VI brigata coloniale.

Delli Roccioli Wladimiro fu Adamo e di Carbone Melania, nato a Napoli il 2 aprile 1911, sottotenente complemento del LII battaglione coloniale.

Felloni Carlo di Arturo e di Buozzi Teresa, nato a Quartesana (Ferrara) il 6 novembre 1910, sottotenente complemento del X battaglione coloniale.

Oriani Giuseppe di Giovanni Angelo e fu Matilde d'Oriano, nato a Pozzuoli (Napoli) il 12 giugno 1909, tenente complemento del II battaglione libico.

Orlando Luciano di Paolo e di Pilutti Maria, nato a Rivignano (Udine) il 25 giugno 1915, sottotenente complemento del III battaglione coloniale.

Rocca Renato di Eugenio e di Gianotti Maria, nato a Torino il 18 giugno 1912, sottonenente complemento dell'VIII battaglione arabo somalo.

Rosati Giuseppe di Paolino e fu Blasioli Maria, nato a Manoppello (Pescara) il 30 aprile 1907, tenente complemento del 1° reggimento artiglieria coloniale.

(2501)

Regio decreto in data 5 *ottobre* 1939-XVII, *registrato alla Corte dei conti addì* 11 *febbraio* 1940-XVIII, *registro* 2 *Africa Italiana, foglio* 30.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Bordoni Umberto fu Giuseppe e fu Caterina Simonetti, nato a Napoli il 1° ottobre 1889, tenente colonnello in s.p.e. della V brigata coloniale.

Cappabianca Gino fu Paride e fu Rosa Casertano, nato a Capua il 20 novembre 1894, maggiore in s.p.e. del IX battaglione coloniale.

Orsini Giovan Battista di Amedeo, nato a Palagiano (Taranto) il 24 giugno 1904, tenente di complemento del IX battaglione coloniale.

Destà Uoldenchiel, sciumbasci del IX battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Negussè Tesfagherghis, muntaz del XXXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia (*alla memoria*).

Saleh Ismail 4°, buluc basci (54960) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale (*alla memoria*).

Tesiz Gherezadich, ascari del XXXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia (*alla memoria*).

MEDAGLIA DI BRONZO

Della Romeo di Bernardo e di Toschi Teresa, nato il 14 febbraio 1910 a Carrara (Massa Carrara), tenente del V gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Foppoli Riccardo di Egidio e di Bellotti Letizia, nato a Vervio (Sondrio) il 30 settembre 1912, sottotenente del XXXIII battaglione coloniale.

Scambia Giovanni di Vitaliano e di Pennestri Teresa, nato a Reggio Calabria il 6 gennaio 1913, sottotenente del V gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Zella Antonio di Carlo e di Viola Giulia, nato il 31 ottobre 1910 a Sampierdarena (Genova), sottotenente del XXXIII battaglione coloniale.

Averrà Merrag, sciumbasci del IX battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Edegò Tesfù, sciumbasci della V brigata coloniale, plotone comando.

Futui Agos, ascari del V gruppo artiglieria someggiata coloniale (*alla memoria*).

Tesfai Burrù, ascari del XXXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

CROCE DI GUERRA

Franchi Guido fu Salvatore e di Zilli Maria Felici, nato a Castellalto (Teramo) il 13 febbraio 1910, tenente del XXXIII battaglione coloniale.

Gei Claudio fu Ugo e fu Margherita Venturini, nato il 1° giugno 1913 a Beremend (Ungheria), sottotenente complemento della V brigata coloniale.

Margherita Salvatore fu Beniamino e di Della Rocca Emilia, nato a Genova il 10 ottobre 1911, tenente del XXXIII battaglione coloniale.

Parlato Giuseppe, nato il 13 agosto 1910 a Gragnano (Napoli), sottotenente del XXXIII battaglione coloniale.

Abdalla Ali, buluc basci (51833) del V gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Asfahà Hapteghergbis, buluc basci del XXXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Casai Gheremariam, buluc basci del IX battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Gherenchidas Aptenchiel, sciumbasci (9158) del IX battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Gheremedin Agos, muntaz del XXXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

Idris Mohamed, buluc basci del V gruppo artiglieria someggiata coloniale.

Mohamed Ibrahim 5°, muntaz del 16° gruppo artiglieria someggiata coloniale, 32ª batteria.

Teclaimanot Ghilai, sciumbasci (331703) del IX battaglione coloniale, 3ª compagnia.

Tesfamariam Teclè, muntaz del 16° gruppo artiglieria someggiata coloniale, 32ª batteria.

Uoldeghebriel Uneu, muntaz del XXXIII battaglione coloniale, 2ª compagnia.

(2875)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 giugno 1940-XVIII, n. 1037.

Conferimento al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente Melchiade Gabba del grado di generale d'armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al generale di corpo d'armata comandante designato d'armata in servizio permanente Melchiade Gabba, già capo di Stato Maggiore del Comando superiore Africa Orientale durante la guerra di Etiopia, è conferito il grado di generale d'armata, per merito di guerra, con anzianità 15 aprile 1936-XIV.

Per effetto di tale conferimento non si produce vacanza nell'organico dei generali di corpo d'armata o dei generali comandanti designati di armata se non all'atto in cui l'ufficiale raggiunge i limiti di età di cui al successivo art. 2.

Art. 2.

Al predetto generale continuano ad essere applicati i limiti di età di generale di corpo d'armata comandante designato d'armata.

Art. 3.

È abrogato l'art. 2 del R. decreto-legge 23 maggio 1936-XIV, n. 872, convertito nella legge 10 febbraio 1937-XV, n. 324, relativo al conferimento al predetto generale della carica di comandante designato d'armata.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare, come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1038.

Ordinamento delle Segreterie universitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le Regie università ed i Regi istituti dell'ordine universitario hanno una segreteria che comprende anche un ufficio per i servizi di ragioneria ed un altro per quelli di economato e cassa.

Alle Segreterie delle Regie università e dei Regi istituti dell'ordine universitario — esclusi quelli aventi ordinamento speciale ai sensi dell'art. 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, e successive modificazioni — è addetto il personale amministrativo (gruppo *A*), di ragioneria (gruppo *B*) e d'ordine (gruppo *C*), di cui ai ruoli fissati dalla annessa tabella *A*, vistata dal Ministro per l'educazione nazionale e dal Ministro per le finanze.

Il personale di cui al precedente comma è statale ad ogni effetto di legge; i relativi ruoli sono aggiunti alle tabelle organiche esistenti per i dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Dalla data di applicazione della presente legge sono soppressi i ruoli dei direttori amministrativi, di cui alla tabella *G*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, ed i ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi a posti di grado iniziale nei ruoli di cui all'annessa tabella *A*, sono richiesti i seguenti titoli di studio:

1° per il gruppo amministrativo: la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime od altro titolo accademico ad esse lauree equipollente;

2° per il gruppo di ragioneria: il diploma di ragioniere;

3° per il gruppo d'ordine: la licenza d'istituto medio di 1° grado.

I concorsi predetti si svolgono presso il Ministero dell'educazione nazionale, secondo le norme e le modalità all'uopo stabilite dalle disposizioni generali vigenti in materia ed in base a programmi da fissare con il regolamento di esecuzione della presente legge, con il quale verrà altresì determinata la composizione delle Commissioni esaminatrici.

Art. 3.

Il direttore amministrativo fa parte del Consiglio di amministrazione con voto deliberativo ed interviene alle adunanze del Senato accademico con voto consultivo, esercitando nell'uno e nell'altro consesso le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformità delle disposizioni del rettore o direttore e delle autorità accademiche, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è inoltre responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

In caso di assenza o di impedimento del direttore amministrativo, le funzioni a lui attribuite sono affidate dal rettore o direttore, previa autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, ad un funzionario di segreteria di gruppo *A*.

Negli Istituti ai quali non è destinato un direttore amministrativo, le relative funzioni possono essere assegnate, con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, per incarico annuale, ad un direttore amministrativo di altro Istituto della sede.

Tale incarico è retribuito, a carico dell'Istituto, con l'emolumento in ragione di L. 1500 annue, ridotte ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile [illegible] 761.

Art. 4.

Al personale del gruppo *A* compete normalmente la trattazione degli affari amministrativi.

Al personale del gruppo *B* compete la trattazione degli affari di ragioneria e di contabilità.

Il personale del gruppo *C* attende al servizio di archivio, di matricola, di copiatura e spedizione degli atti, ed agli altri servizi d'ordine, secondo le istruzioni del direttore amministrativo o di chi ne fa le veci.

Le funzioni di economo-cassiere sono affidate con decreto del rettore o direttore su deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università od Istituto, ad uno degli impiegati dei gruppi suddetti. Le funzioni di economo-cassiere non sono compatibili con le funzioni di ragioneria.

L'impiegato cui sono affidate le mansioni di economo-cassiere è sottoposto alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti gli agenti che hanno gestione di denaro o di qualunque altro valore o bene dello Stato, in quanto le disposizioni medesime siano applicabili alle amministrazioni universitarie.

Art. 5.

Il contributo corrisposto dallo Stato alle Regie università ed ai Regi istituti dell'ordine universitario di cui al secondo comma del precedente art. 1 è diminuito dell'ammontare indicato nell'annessa tabella *B*, vistata dal Ministro per l'educazione nazionale e dal Ministro per le finanze. Cesserà da parte dello Stato, il rimborso alle Regie università ed ai Regi istituti dell'ordine universitario delle somme corrispondenti alle maggiorazioni degli emolumenti stabiliti con i Regi decreti-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, e 27 giugno 1937-XV, n. 1033, e con le leggi 20 aprile 1939-XVII, n. 591, e 16 aprile 1940-XVIII, n. 237.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge, nei posti vacanti nei gradi 6°, 7° ed 8° del gruppo *A* sono inquadrati, previo giudizio favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, gli attuali direttori amministrativi, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano organicamente grado uguale a quello cui appartengono i posti da conferire.

Gli attuali direttori amministrativi di 3ª classe inquadrati, ai termini del precedente comma, nel grado 8° del ruolo del gruppo *A*, conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita.

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale dei ruoli transitori di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, ed il personale di segreteria degli Istituti o Facoltà di economia e commercio è inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, nei posti stabiliti nell'annessa tabella *A*, di gruppo e grado corrispondenti a quelli cui esso personale organicamente appartiene alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il personale di segreteria dei gruppi amministrativo, di ragioneria e d'ordine a carico dei bilanci delle Regie università e dei Regi istituti dell'ordine universitario di cui al comma secondo del precedente art. 1, organicamente assegnato, alla data di entrata in vigore della presente legge, a posti di ruolo a norma dei rispettivi regolamenti interni vigenti, è inquadrato, previo giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, nei ruoli di cui all'annessa tabella *A*, in gradi, rispettivamente, non superiori al 9° del gruppo *A*, al 10° del gruppo *B* ed al 12° del gruppo *C*. Gli attuali segretari capi assegnati al grado 9° del gruppo amministrativo conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita.

La classificazione in ciascun grado è effettuata in base a graduatorie di merito, da formarsi a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione predetto, tenuto conto, per ciascun impiegato, dell'anzianità di servizio, nonchè dei titoli posseduti e delle note di qualifica riportate.

Art. 8.

All'atto dell'inquadramento previsto nel precedente art. 7 non può essere attribuito grado che comunque costituisca miglioramento dell'attuale posizione gerarchica o che comporti trattamento economico complessivo, a titolo di stipendio e di supplemento di servizio attivo, superiore a quello in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Peraltro il personale di cui al secondo comma del citato art. 7 conserva, a carico dell'Università od Istituto, a titolo di assegno personale, riassorbibile nei successivi aumenti di competenze, l'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo lordo per stipendio, supplemento di servizio attivo ed aggiunta di famiglia in godimento all'atto dell'inquadramento rispetto a quello inerente, ai medesimi titoli, al grado conseguito in base all'inquadramento stesso.

Al personale delle Segreterie universitarie che viene statizzato per effetto della presente legge, si applicano, per quanto riguarda il trattamento di quiescenza, le norme del R. decreto 25 novembre 1926-V, n. 2404, salvo le disposizioni di cui ai seguenti commi.

Agli effetti della liquidazione del trattamento di quiescenza e dell'applicazione delle relative ritenute, saranno considerati gli stipendi utili a pensione eventualmente più favorevoli attribuiti dagli Istituti universitari al personale anzidetto.

L'onere del trattamento di quiescenza viene ripartito, fra lo Stato e gli Istituti universitari, in proporzione alla durata dei servizi prestati alle rispettive dipendenze.

Le norme contenute nei commi 3°, 4° e 5° del presente articolo si applicano anche ai direttori e capi di segreteria dei Regi Istituti dell'ordine universitario di cui all'art. 10 della legge 8 giugno 1933-XI, n. 629.

Il secondo periodo di detto art. 10 è abrogato.

Art. 9.

Effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 6 e 7, i posti risultanti disponibili nei gradi superiori all'iniziale di ciascun gruppo sono conferiti mediante promozione, con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Per non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, limitatamente al conferimento dei posti disponibili ai sensi del precedente comma, le promozioni ai gradi di cui appresso potranno effettuarsi con le modalità rispettivamente indicate:

a) i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per la promozione ai gradi superiori all'8° del gruppo *A* sono ridotti di un anno e mezzo. Nessun funzionario potrà tuttavia fruire di tale riduzione per conseguire più di una promozione;

b) sono esonerati dall'esame per la promozione al grado 8° del gruppo *A*, i primi segretari del ruolo transitorio di cui alla legge 8 giugno 1933-XI, n. 629, i quali conseguirono il grado di primo segretario ai sensi del decreto-legge Luogotenenziale 3 dicembre 1916, n. 1659, e i primi segretari

ed i segretari capi dei ruoli transitori predetti i quali, anteriormente all'applicazione del R. decreto 20 novembre 1930-IX, n. 1482, sostennero, con esito favorevole, esami per l'assegnazione al grado 9° del gruppo medesimo;

c) sono esonerati dagli esami per la promozione al grado 9° del gruppo *B* gli impiegati del gruppo di ragioneria, provenienti dai ruoli a carico dei bilanci delle Regie università e dei Regi istituti dell'ordine universitario, i quali siano forniti dell'anzianità richiesta dalle vigenti disposizioni per la partecipazione agli esami per la promozione al grado medesimo ed abbiano organicamente acquisito, nel ruolo di provenienza, grado corrispondente al 9° del gruppo *B* a seguito di apposito esame di promozione;

d) al grado 11° del gruppo *C* — oltre il personale avente i requisiti per la promozione per anzianità congiunta al merito — sono promossi, con dispensa dall'esame, g'impiegati del gruppo d'ordine, provenienti dai ruoli a carico dei bilanci delle Regie università e dei Regi istituti dell'ordine universitario, i quali siano forniti di anzianità di almeno dieci anni ed abbiano organicamente acquisito, nel ruolo di provenienza, grado corrispondente all'11° del gruppo *C* a seguito di apposito esame di promozione.

Tutte le promozioni, di cui al presente articolo, sono effettuate in base a graduatorie di merito, da formarsi a giudizio insindacabile del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 10.

I posti che, effettuato l'inquadramento di cui ai precedenti articoli 6 e 7 risultino disponibili nel grado iniziale di ciascuno dei ruoli dei gruppi *A*, *B* e *C*, tenuto anche conto delle vacanze nei gradi superiori, possono essere conferiti, mediante concorsi per esami riservati a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 13 del R. decreto-legge 25 febbraio 1937-XV, n. 439, convertito nella legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, che prestino servizio presso le Regie università e Regi istituti dell'ordine universitario, per i quali non siano stati espletati concorsi in applicazione della legge medesima e che non abbiano partecipato a concorsi similari indetti per altre Regie università o Regi istituti dell'ordine universitario.

Per l'ammissione al concorso a posti nel ruolo amministrativo è richiesto il possesso della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, o in scienze economico-marittime, oppure di altro titolo accademico ad esse lauree equipollente.

Per l'ammissione al concorso a posti nel ruolo di ragioneria è richiesto il possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'art. 16, lett. *b*), del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite di età.

Art. 11.

A coloro che abbiano conseguita la nomina in ruolo a seguito, rispettivamente, dei concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, e dell'art. 10 della presente legge, sono applicabili le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, dell'art. 4 del R. decreto-legge 26 luglio 1925-III, n. 1256, e dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46, in relazione ai servizi prestati in qualità di avventizio presso le segreterie delle Regie università e dei Regi istituti dell'ordine universitario.

In relazione ai servizi di ruolo prestati presso le segreterie universitarie, ai vincitori dei concorsi di cui al precedente comma, sono applicabili le disposizioni dell'art. 4, penultimo comma, e dell'art. 5, ultimo comma, del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926-IV, n. 46.

Art. 12.

Limitatamente ad uno solo dei concorsi per merito distinto e ad uno solo degli esami d'idoneità da indire, dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la promozione al grado 8° del gruppo *A* ed al grado 9° del gruppo *B*, ed ai soli fini della partecipazione al concorso od esame predetto, il personale inquadrato o nominato nei ruoli dei gruppi *A* e *B* di cui all'annessa tabella *A* e proveniente, rispettivamente, dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317, e da quelli di cui all'art. 10 della presente legge, sarà considerato in servizio dal 16 aprile 1939-XVII, se appartenente al gruppo amministrativo e dal 1° aprile 1939-XVII, se appartenente al gruppo di ragioneria.

Coloro che avranno superato il concorso per merito distinto o l'esame d'idoneità di cui al presente articolo potranno conseguire la promozione soltanto dopo il compimento dell'anzianità prescritta dalle disposizioni vigenti in materia per la partecipazione in via normale al concorso od all'esame medesimo.

In ogni caso coloro che, in applicazione del precedente comma, non avranno potuto conseguire la promozione al grado 8° del gruppo *A* od al grado 9° del gruppo *B* perchè sforniti della richiesta anzianità, verranno assegnati, allorchè potrà farsi luogo alla promozione stessa, ai posti loro spettanti in base all'ordine di graduatoria dell'esame o concorso e che resteranno ad essi riservati, intendendosi, a tal fine, promossi con riserva di anzianità, gli impiegati precedentemente assegnati ai detti gradi per effetto del rispettivo esame o concorso.

Art. 13.

I posti che risulteranno disponibili nei gradi iniziali di ciascun gruppo dopo l'espletamento dei concorsi speciali di cui al precedente art. 10, tenuto anche conto delle vacanze esistenti nei gradi superiori, saranno conferiti, mediante concorsi pubblici per esame, nei modi ed alle condizioni stabiliti nell'art. 2 della presente legge.

Il Ministro per l'educazione nazionale ha peraltro facoltà, nella prima applicazione della presente legge, di conferire, per assunzione nel grado iniziale del gruppo *B*, non più di un terzo dei posti che, ai termini del precedente comma, risulteranno vacanti nel gruppo medesimo, mediante concorso per esame, riservato al personale di ruolo di gruppo *C* delle Amministrazioni dello Stato, il quale sia in possesso del titolo di studio di cui al terzo comma del precedente art. 10 e di tutti gli altri necessari requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti in materia ed abbia esercitato, per almeno cinque anni, funzioni proprie del ruolo cui appartengono i posti messi a concorso.

Art. 14.

Per la composizione delle Commissioni giudicatrici, il numero delle prove, le materie d'esame e le modalità di svolgimento dei concorsi di cui agli articoli 10 e 13, comma 2°, della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza ministeriale 2 aprile 1938-XVI, emanata, ai sensi dell'art. 7 del R. decreto-legge 16 ottobre 1934-XII, n. 1816, in relazione ai concorsi di cui all'art. 13 della legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2317.

Art. 15.

Sono abrogati il R. decreto 7 agosto 1938-XVI, n. 2193, e qualunque altra disposizione contraria alle norme della presente legge o con essa incompatibile.

Art. 16.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge entra in vigore il 1° settembre 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

TABELLA *A*.

Ruolo organico del personale delle Segreterie universitarie

Grado	Qualifica	Posti
	GRUPPO *A*.	
5°	Direttore amministrativo di 1ª classe	3
6°	Direttore amministrativo di 2ª classe	12
7°	Direttore amministrativo di 3ª classe	15
8°	Segretario capo	18
9°	Primo segretario	38
10°	Segretario	54
11°	Vice Segretario	
		140
	GRUPPO *B*.	
8°	Ragioniere capo	14
9°	Primo ragioniere	20
10°	Ragioniere	34
11°	Vice ragioniere	
		68
	GRUPPO *C*.	
9°	Archivista capo	10
10°	Primo archivista	34
11°	Archivista	62
12°	Applicato	105
13°	Alunno d'ordine	24
		235

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

TABELLA *B*.

Diminuzione del contributo dello Stato ai Regi istituti dell'ordine universitario

Regia università di Bari	L.	160.340
» » » Bologna	»	357.690
» » » Cagliari	»	113.020
» » » Catania	»	142.560
» » » Firenze	»	366.000
» » » Genova	»	226.190
» » » Macerata	»	27.690
» » » Messina	»	109.270
» » » Milano	»	245.600
» » » Modena	»	58.610
» » » Napoli	»	667.320
» » » Padova	»	187.580
» » » Palermo	»	361.120
» » » Parma	»	61.050
» » » Pavia	»	88.070
» » » Perugia	»	88.170
» » » Pisa	»	162.570
» » » Roma	»	753.380
» » » Sassari	»	34.940
» » » Siena	»	74.960
» » » Torino	»	250.480
» » » Trieste	»	102.320
Regio politecnico di Milano	»	146.000
» » » Torino	»	174.650
Regio istituto superiore di economia e commercio di Venezia	»	45.210
Regio istituto superiore di architettura di Venezia	»	45.210
	L.	5.050.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per l'educazione nazionale
BOTTAI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1039.

Riordinamento dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, approvato con R. decreto 23 febbraio 1928-VI, n. 327, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

La ripartizione dei servizi dell'Amministrazione centrale della guerra è la seguente:

— Gabinetto;
— Servizio informazioni militare;
— Direzione generale ufficiali in servizio permanente;
— Direzione generale ufficiali in congedo;
— Direzione generale personali civili e affari generali;
— Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
— Direzione generale di artiglieria;
— Direzione generale del genio;
— Direzione generale dei servizi logistici;
— Direzione generale di sanità militare;
— Direzione generale dei servizi amministrativi;
— Direzione generale della motorizzazione;
— Ispettorato superiore dei servizi tecnici;
— Direzione del servizio chimico militare;
— Ispettorato del servizio ippico e veterinario.

Il quartiere generale, la compagnia autonoma carabinieri Reali e l'ufficio pubblicazioni militari dipendono direttamente dal capo di Gabinetto.

Art. 2.

Il ruolo organico della carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della guerra è il seguente:

Grado	Numero dei posti per funzionari civili	Numero dei posti per funzionari militari
4° - Direttori generali	3 (a)	9 (b) (c) (d)
5° - Ispettori generali	5	1 (d)
6° - Direttori capi divisione	20	17 (d)
7° - Capi sezione	35	10 (d)
8° - Consiglieri	34	26 (d)
9° - Primi segretari	46	15 (d)
10° - Segretari 11° - Vice segretari	64	—
	207	78

(a) Uno dei posti è riservato al funzionario civile comandato al Comando generale della Gioventù Italiana del Littorio, ai sensi e alle condizioni di cui all'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1939-XVIII, n. 1851.

(b) Dei quali uno è riservato al capo dell'Ispettorato superiore dei servizi tecnici che può essere un generale di corpo d'armata o di divisione.

(c) Dei quali uno può essere ricoperto da un funzionario civile, a norma del R. decreto-legge 15 ottobre 1925-III, n. 1838, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562.

(d) Ufficiali fuori quadro o compresi negli organici delle varie armi, fissati dalla legge 9 maggio 1940-XVIII, n. 368, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1040.

Modificazioni ed aggiunte alle vigenti disposizioni riguardanti il Corpo ufficiali in congedo della Giustizia militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 818, quale risulta modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

Nel primo comma dell'art. 14, la lettera *d*), aggiuntavi con la legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, è sostituita dalla seguente:

« *d*) magistrati dell'Ordine amministrativo, che ne facciano domanda ».

Nello stesso comma è aggiunta la seguente lettera:

« *e*) funzionari di gruppo *A*, laureati in giurisprudenza, delle Amministrazioni militari dello Stato, rivestenti grado gerarchico non inferiore all'ottavo, che ne facciano domanda ».

Dopo il secondo comma dell'art. 14 è aggiunto il seguente:

« Il sopraggiunto passaggio, anche a seguito di concorso, dei suindicati magistrati, funzionari, professori e cancellieri nei ruoli dei personali civili di altre Amministrazioni dello Stato non costituisce causa di impedimento all'applicazione nei loro confronti delle presenti disposizioni ».

Art. 3.

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Il grado militare da attribuire alle persone indicate nell'articolo precedente non può essere superiore al corrispondente grado gerarchico da esse rivestito nei ruoli dei magistrati, dei professori universitari o degli avvocati dello Stato.

« Agli ufficiali del ruolo ausiliario vengono applicate le disposizioni stabilite dal presente decreto per gli ufficiali del ruolo ordinario che sono funzionari in attività di servizio della Giustizia militare. Tuttavia l'autorità militare ha facoltà di ricollocarli in congedo anche prima dello scioglimento del ruolo di cui al seguente art. 16 ».

Art. 4.

Nell'art. 16, il comma aggiunto con l'art. 5, n. 1, del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, convertito nella legge 17 maggio 1938-XVI, n. 776, è sostituito dal seguente:

« Quelli di essi cui è stata a suo tempo revocata, ai sensi del seguente art. 23, la nomina ad ufficiale delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, rientreranno nel ruolo delle rispettive armi o corpi di provenienza, col grado che avevano all'atto della costituzione del ruolo ausiliario, salvo il diritto a conseguire le promozioni che avrebbero eventualmente ottenuto nelle dette armi o corpi ».

Art. 5.

Nell'art. 21, la lettera *e*) è sostituita dalla seguente:

« *e*) aver prestato effettivo servizio militare per un periodo di almeno tre mesi ».

Dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

« *g*) essere di razza ariana ».

Art. 6.

Nell'art. 31, la lettera *d*), aggiuntavi con l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1937-XV, n. 395, è sostituita dalla seguente:

« *d*) professori di diritto incaricati nelle Regie università del Regno, con esercizio dell'incarico non inferiore a cinque anni ».

Art. 7.

Per l'applicazione delle disposizioni del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, e delle successive modificazioni, ai professori di diritto delle Regie università sono equiparati, ad ogni effetto, i professori di diritto degli istituti ad esse parificati.

Art. 8.

Gli ufficiali delle categorie in congedo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica in servizio, al 31 dicembre 1939-XVIII, presso gli uffici giudiziari militari con funzioni giudiziarie o di cancelleria, in applicazione dei Regi decreti-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334, 27 ottobre 1937-XV, n. 2142, e successive modificazioni, ovvero di bandi e decreti Vicereali, emanati nell'Africa Orientale Italiana, e siano in possesso dei requisiti indicati nei menzionati Regi decreti-legge, possono essere iscritti, a loro domanda, col grado militare che essi già rivestono, nel corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, nel ruolo ordinario o in quello di riserva, secondo che abbiano l'età richiesta per l'ammissione, rispettivamente, nell'uno o nell'altro ruolo.

La iscrizione nella categoria magistrati è effettuata con grado non inferiore a quello di tenente, ancorchè l'ufficiale rivesta il grado di sottotenente, o il grado corrispondente, nelle predette Forze armate dello Stato.

Art. 9.

Gli ufficiali interessati che intendono chiedere l'iscrizione di cui al precedente articolo, devono inoltrare, per via gerarchica, entro il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, regolare domanda al Ministero della guerra, per il tramite della Regia avvocatura generale militare, corredata del certificato di nascita, della copia dello stato di servizio militare debitamente aggiornata, del certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, rilasciato dalla competente Federazione provinciale fascista, nonchè di un certificato rilasciato, a seconda dei casi, dal Regio avvocato generale militare o dal Regio avvocato militare presso il tribunale militare cui sono addetti, dal quale risulti la durata del servizio prestato con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

Gli ufficiali investiti di funzioni giudiziarie militari in base a bandi o decreti Vicereali, emanati nell'Africa Orientale Italiana, devono presentare, inoltre, i documenti atti a comprovare il possesso dei requisiti prescritti dal R. decreto-legge 30 novembre 1936-XV, n. 2334.

Art. 10.

Gli fficiali già iscritti, a domanda, nel Corpo in congedo della Giustizia militare, che si trovino nelle condizioni prevedute dal precedente art. 8 possono, nel termine stabilito dall'art. 9, chiedere che siano applicate nei loro confronti le disposizioni dello stesso art. 8, allegando alla domanda soltanto il certificato del Regio avvocato generale militare, o del Regio avvocato militare presso il tribunale cui sono addetti, dal quale risulti la durata del servizio prestato con funzioni giudiziarie o di cancelleria.

Art. 11.

La iscrizione degli ufficiali di cui ai precedenti articoli 8, 9 e 10 sarà effettuata, prescindendosi dalle altre condizioni stabilite dagli articoli 7 e 10, primo capoverso, del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e dagli articoli 4, 8 e 9 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, entro il limite dei posti, che, quanto al ruolo ordinario, alla data di applicazione della presente legge risulteranno vacanti in relazione agli organici stabiliti dall'art. 6 del citato R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397.

Art. 12.

Il Regio avvocato generale militare sottoporrà le documentate domande, presentate a norma degli articoli 9 e 10, al giudizio della commissione di cui all'art. 14 del R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, dopo averle completate con un proprio rapporto informativo sul servizio prestato da ciascun ufficiale con funzioni giudiziarie o di cancelleria, con il certificato penale generale e con ogni altra informazione che abbia ritenuto di assumere sul conto degli aspiranti medesimi.

Art. 13.

La commissione indicata nell'articolo precedente formula le sue proposte, procedendo altresì alla formazione della graduatoria, per ciascun grado, ruolo e categoria, degli aspiranti di cui all'art. 9 ritenuti meritevoli dell'ammissione nel Corpo e di quelli per i quali ritenga di proporre l'accoglimento della domanda di cui all'art. 10.

Le domande, unitamente ai fascicoli dei documenti e ai verbali della commissione, sono rimesse dal Regio avvocato generale militare al Ministro per la guerra, che giudica insindacabilmente sulle proposte anzidette.

Art. 14.

Salvo quanto è stabilito dai precedenti articoli da 8 a 13 agli ufficiali in essi contemplati sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, e nel relativo regolamento approvato con R. decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826.

Art. 15.

Fino a quando non sia completato in ciascun grado e categoria, l'organico del ruolo ordinario del Corpo degli ufficiali in congedo della Giustizia militare, stabilito dall'art. 6 del R. decreto-legge 28 novembre 1935-XIV, n. 2397, gli ufficiali già iscritti a domanda in detto ruolo, i quali, alla data di pubblicazione di nuovo bando di concorso per l'ammissione nel ruolo medesimo, si trovino in possesso dei requisiti prescritti per l'attribuzione di un grado militare superiore a quello di cui sono già rivestiti, possono concorrere, con gli altri aspiranti all'ammissione nel ruolo, al conferimento del nuovo grado militare cui possono aspirare.

Le relative domande devono essere presentate nei modi e nel termine stabiliti dal primo comma dell'art. 12 del Regio decreto 8 luglio 1937-XV, n. 1826, e su di esse si provvede in conformità degli articoli 13 e 17 dello stesso Regio decreto.

Art. 16.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1041.

Protezione delle cose d'interesse artistico, storico, bibliografico e culturale della Nazione in caso di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In caso di necessità constatata con decreto Reale e quando sia stata disposta l'applicazione della legge di guerra approvata con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, il Ministro per l'educazione nazionale può adottare tutti i provvedimenti che ritenga opportuni per la conservazione delle cose di cui agli articoli 1, 2 e 5 della legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, appartenenti allo Stato o ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti.

La stessa facoltà spetta al Ministro per l'educazione nazionale relativamente alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della citata legge.

Art. 2.

Nei casi indicati nel primo comma del precedente articolo, le facoltà di cui all'articolo stesso spettano al Ministro per l'interno per la conservazione degli atti e delle scritture esistenti:

a) negli archivi appartenenti allo Stato o ad altro Ente o Istituto pubblico di cui alla lettera *b*) nn. 1 e 2 dell'art. 1 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006;

b) negli archivi privati che abbiano formato oggetto di notificazione di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'art. 22 della stessa legge.

Art. 3.

Per le spese relative ai provvedimenti adottati ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2 valgono, rispettivamente, le norme di cui agli articoli 16 e 17 della legge 1° giugno 1939-XVII, n. 1089, e quelle contenute nell'art. 20, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2006.

Le eventuali spese a carico dello Stato non possono eccedere i limiti del fondo che sia stato all'uopo stanziato negli stati di previsione dei Ministeri dell'interno e dell'educazione nazionale.

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 si applicano anche alle raccolte di cose d'interesse bibliografico, scientifico e in genere culturale, diverse da quelle indicate nel primo comma dello stesso art. 1, appartenenti allo Stato o ad Enti o Istituti legalmente riconosciuti o anche di proprietà privata che siano soggette a pubblico uso o godimento.

Art. 5.

Quando si tratti di cose appartenenti ad Enti ecclesiastici, i Ministeri per l'interno e per l'educazione nazionale, nell'esercizio delle facoltà di cui ai precedenti articoli, procederanno, per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 6.

Nei casi preveduti dal primo comma dell'art. 1, i Ministri per l'interno e per l'educazione nazionale, con proprio provvedimento, possono requisire in uso immobili che ritengano idonei per raccogliervi e conservarvi le cose indicate negli articoli 1, 2 e 4, nonchè i mezzi di trasporto all'uopo occorrenti, osservate in ogni caso le norme generali per la disciplina delle requisizioni.

I lavori occorrenti agli immobili requisiti sono eseguiti dal Ministero dei lavori pubblici, secondo le norme di cui al Regio decreto 18 maggio 1931-IX, n. 544.

Art. 7.

Con decreti del Ministro per le finanze, su proposta del Ministro per l'interno o di quello per l'educazione nazionale e del Ministro per i lavori pubblici, saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — GRANDI — DI REVEL — SERENA

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. 1042.

Modificazioni alla composizione del Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il comma terzo dell'art. 11 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, è sostituito, per il Ministero della guerra dal seguente:

« Del Consiglio d'amministrazione del Ministero della guerra fanno parte gli ufficiali e funzionari di grado non inferiore al 5°, che abbiano l'effettiva direzione di una direzione generale o di altro servizio autonomo dell'Amministrazione centrale della guerra, secondo la ripartizione dei servizi dell'Amministrazione stessa, e che siano o direttori generali o nominati alla carica con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri.

« I componenti del Consiglio, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari o ufficiali che siano chiamati dall'ordinamento del Ministero a farne le veci, purchè di grado non inferiore al 6°.

« Del predetto Consiglio fa pure parte il capo del personale civile, che, in caso di assenza o altro legittimo impedimento, può essere sostituito dal funzionario che ne fa le veci, purchè di grado non inferiore al 7° ».

Art. 2.

L'art. 1 del R. decreto-legge 16 aprile 1934-XII, n. 780, convertito in legge con la legge 4 giugno 1934-XII, n. 945, è abrogato.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 16 dicembre 1939-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 6 luglio 1940-XVIII, n. **1043**.

Esenzione daziaria per trementina naturale importata dalle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'elenco delle merci di origine dalle Isole italiane dell'Egeo, ammesse all'importazione nel Regno, in esenzione del dazio doganale è aggiunta la seguente, nei limiti del quantitativo annuo a fianco indicato:

voce ex 656-*a*:

Trementina naturale . . . . Q.li 15.000

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 9 luglio 1940-XVIII, n. **1044**.

Autorizzazione della spesa di L. 20 milioni per l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Palermo nei rioni Albergheria, Monte di Pietà, Castellammare, Tribunale, e relative norme di attuazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 20 milioni per l'esecuzione delle opere di risanamento della città di Palermo nei rioni Albergheria, Monte di Pietà, Castellammare, Tribunale.

Per l'erogazione di tale somma si provvederà mediante convenzione da stipularsi tra lo Stato e il comune di Palermo e da approvarsi con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quelli per l'interno e per le finanze.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto all'iscrizione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici della predetta spesa di L. 20 milioni in parti uguali in due esercizi finanziari a decorrere da quello 1940-41.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli espropri degli immobili occorrenti per l'attuazione delle opere del piano di risanamento dei rioni di cui all'art. 1, il comune di Palermo, può, a suo insindacabile giudizio, seguire la procedura normale stabilita dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni oppure seguire la procedura speciale abbreviata di cui agli articoli 4 e 5 del R. decreto-legge 7 maggio 1931-IX, n. 590, per la sistemazione della zona della piazza del Duomo in Milano, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1932-X, n. 149.

Qualora il Comune scelga di seguire la procedura normale, i termini stabiliti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, possono essere abbreviati con decreto del prefetto da pubblicarsi nei modi di legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 9 luglio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 2 maggio 1940-XVIII, n. 1045.

Approvazione del regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934-XII, n. 1265;

Veduta la legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1269, con la quale venne data piena ed intera esecuzione nel Regno, nelle Colonie e nei Possedimenti italiani alle norme sancite nella Convenzione internazionale per la navigazione aerea, firmata all'Aia il 12 aprile 1933-XI;

Veduto il regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925-III, n. 356 e successive modificazioni;

Veduto l'art. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per l'aeronautica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, composto di 56 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal DUCE del Fascismo Capo del Governo, Ministro per l'interno;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1940-XVIII

Atti del Governo, registro 424, *foglio* 9. — MANCINI

Regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione

CAPO I.

ORDINAMENTO GENERALE DEL SERVIZIO.

Art. 1.

Il servizio di polizia sanitaria dell'aeronavigazione ha per oggetto:

di vigilare per quel che concerne l'igiene e la sanità pubblica, sugli aeroporti e sugli aeromobili che vi stazionano nonchè sugli arrivi e sulle partenze per la via dell'aria;

di provvedere alla difesa contro la trasmissione delle malattie infettive che possono diffondersi per mezzo degli aeromobili, delle persone o delle cose imbarcatevi;

di eseguire e fare osservare quanto prevedono in merito le leggi in vigore, il presente regolamento, nonchè le ordinanze e le istruzioni emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 2.

Il servizio di polizia sanitaria della aeronavigazione dipende dal Ministero dell'interno, con il concorso dei Ministeri dell'aeronautica e delle finanze, e ne curano il disimpegno i Prefetti a mezzo di apposito personale tecnico appartenente ai ruoli della Sanità pubblica o di sanitari competenti all'uopo delegati dal Ministero dell'interno.

Negli aeroporti che hanno maggiore importanza per l'intensità del traffico, per la situazione geografica, per i frequenti rapporti commerciali con località colpite da malattie esotiche, il servizio di polizia sanitaria di cui al presente regolamento sarà, di regola, disimpegnato da funzionari tecnici di ruolo dell'Amministrazione della sanità pubblica.

Negli idroscali, in prossimità dei quali esiste un ufficio di sanità marittima, il servizio stesso sarà disimpegnato, di regola, dai medici di porto addetti all'ufficio predetto.

Negli aeroporti di minore importanza e comunque tutte le volte che non sia presente il personale di ruolo, le visite e le altre incombenze tecnico-sanitarie di cui sopra saranno affidate a medici delegati di aeroporto.

Art. 3.

In ogni aeroporto devono rimanere costantemente affissi, ostensibili al pubblico, il presente regolamento e il quadro delle ordinanze di sanità emesse dal Ministero dell'interno relative all'applicazione di misure di polizia sanitaria dell'aeronavigazione.

CAPO II.

DEI MEDICI DI AEROPORTO.

Art. 4.

Ai sensi del presente regolamento, medico di aeroporto è il sanitario cui sono devolute le funzioni di medico addetto alla polizia aeroportuale.

I medici di aeroporto hanno qualità e veste di ufficiali sanitari governativi e come tali vigilano sulle condizioni igieniche dell'aeroporto e degli aeromobili che vi stazionano.

Essi hanno l'obbligo di vigilare su l'adempimento di tutti i provvedimenti igienico-sanitari nell'aeroporto e di provvedere alle visite ed alle ispezioni necessarie ai fini del presente regolamento e delle ordinanze del Ministero dell'interno, o che fossero disposte dal Prefetto o richieste dal Comando o Direzione civile dell'aeroporto.

Essi assistono il Comando o la Direzione civile dell'aeroporto nella esecuzione dei provvedimenti sanitari di carattere profilattico; informano immediatamente il Comando o la Direzione civile dell'aeroporto e il medico provinciale di qualsiasi fatto che possa interessare la pubblica salute, verificatosi nell'aeroporto stesso o a bordo degli aeromobili, proponendo i provvedimenti necessari.

Nei casi straordinari di un pericolo imminente hanno facoltà di ordinare, sotto la propria responsabilità, le misure di urgenza ritenute indispensabili ai fini della tutela della pubblica salute riferendone immediatamente al Comando o alla Direzione civile dell'aeroporto e al Medico provinciale.

I medici di aeroporto redigono un verbale di ogni accertamento in confronto degli aeromobili in arrivo, precisando tutte le circostanze che possono interessare la salute pubblica, nonchè le misure adottate.

Essi debbono, inoltre, istruire il personale del Comando o della Direzione civile dell'aeroporto, addetto ai servizi sanitari, nelle operazioni di disinfestazione ed in genere di profilassi alle quali potrà essere adibito.

Nel disimpegno delle loro mansioni i medici di aeroporto possono essere coadiuvati da una o più guardie di sanità, a seconda dell'importanza del traffico aereo dell'aeroporto.

Art. 5.

Il medico di aeroporto ha sempre facoltà di circolare a qualunque ora nell'aeroporto e di accedere negli aeromobili in arrivo o in partenza e in quelli stazionanti nell'aeroporto, per assicurarsi delle condizioni igieniche dell'aeromobile e del carico e dello stato di salute dei passeggieri e dell'equipaggio pur evitando che, per tali motivi, abbiano a verificarsi non indispensabili ritardi nello svolgimento del traffico aereo.

I comandanti degli aeromobili sono tenuti a fornire al medico di aeroporto tutte le notizie, informazioni e indicazioni che possono occorrergli, ed agevolare, con i mezzi a loro disposizione, l'espletamento del suo compito.

Art. 6.

I medici di aeroporto sono tenuti a prestare la loro opera per il servizio di pronto soccorso e di assistenza sanitaria previsto nell'art. 10 del Regolamento per la navigazione aerea approvato con R. decreto 11 gennaio 1925, n. 356, in tutti i casi in cui il servizio stesso non sia affidato ad apposito personale dipendente dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 7.

Nel caso di arrivi di aeromobili con a bordo cadaveri di persone decedute durante il volo il medico di aeroporto, dopo avere accertato il decesso e la causa presumibile, adotterà le eventuali opportune misure di profilassi e, se del caso, proporrà l'autopsia. Provvederà, inoltre, a stendere apposito verbale e suggerirà al Comando o alla Direzione civile dell'aeroporto le modalità da seguire per il condizionamento della salma ai fini profilattici.

Analoghi provvedimenti saranno adottati nel caso di decessi nell'ambito dell'aeroporto di persone in arrivo, in sosta o in partenza o fra il personale in servizio presso l'aeroporto.

Art. 8.

La visita medica dei passeggeri e dell'equipaggio ed in generale le ispezioni sanitarie agli aeromobili sono gratuite. Così pure è gratuito il rilascio di certificati individuali o collettivi attestanti le misure sanitarie a cui aeromobile e persone trasportate sono state sottoposte.

I compensi spettanti ai medici di aeroporto, siano essi di ruolo o delegati, per il servizio di polizia sanitaria, non possono far carico al comando dell'aeromobile.

Le spese relative alle prestazioni di pronto soccorso e quelle per misure profilattiche per le aerodine sono a carico degli esercenti le linee di navigazione aerea. Sono invece a carico dello Stato tutte le altre spese per prestazioni a scopo profilattico praticate ai passeggeri, per la disinfezione dei loro bagagli ed effetti d'uso, nonchè per il loro ricovero in ospedali o in locali di isolamento o contumaciali.

Le eventuali competenze spettanti al personale sanitario addetto al servizio degli aeroporti e le spese di rimborso sono stabilite con apposite tariffe, approvate dal Ministro per l'interno di concerto con i Ministri per l'aeronoutica e e per le finanze e pubblicate in tutti gli aeroporti doganali e notificate all'ufficio internazionale d'igiene pubblica e alla Commissione internazionale della navigazione aerea a norma dell'art. 60 della Convenzione sanitaria internazionale dell'Aia del 12 aprile 1933.

CAPO III.

DEGLI AEROPORTI.

Art. 9.

La competenza territoriale per ciò che riguarda il servizio di polizia sanitaria dell'aeronavigazione, è quella determinata nell'art. 12 del regolamento per la navigazione aerea.

Art. 10.

Agli effetti del presente regolamento, gli aeroporti doganali del Regno, in ragione della maggiore o minore loro importanza e dei mezzi posti a loro disposizione per provvedere alle esigenze del servizio sanitario, sono distribuiti in due classi: aeroporti *autorizzati* e aeroporti *sanitari*.

L'elenco degli aeroporti autorizzati e di quelli sanitari è stabilito con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per l'aeronautica e per le finanze ed è comunicato all'Ufficio internazionale d'igiene pubblica e alla Commissione internazionale della navigazione aerea a norma dell'art. 7 della citata Convenzione internazionale dell'Aia.

Art. 11.

Gli aeroporti *sanitari* sono abilitati a compiere tutte le operazioni di carattere igienico-profilattico previste nel presente regolamento o disposte con ordinanze del Ministero dell'interno e ad ammettere a libera pratica tutte indistintamente le provenienze per la via dell'aria.

Gli aeroporti *autorizzati*, di regola, ammettono a pratica le provenienze da paesi dell'estero non colpiti da ordinanze di sanità emanate dal Ministero dell'interno. Tuttavia gli aeromobili provenienti da circoscrizioni colpite da ordinanza di sanità potranno fare scalo negli aeroporti autorizzati per compiere soltanto alcune operazioni in contumacia, secondo le disposizioni speciali che saranno stabilite caso per caso dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto su proposta del medico di aeroporto.

Il Ministero dell'interno, tenuto conto della particolare attrezzatura sanitaria di alcuni aeroporti nonchè delle vie del traffico, può prescrivere, previa intesa con il Ministero dell'aeronautica, che gli aeromobili provenienti da località colpite da ordinanza sanitaria approdino soltanto in taluni aeroporti sanitari.

Art. 12.

Gli aeroporti sanitari, oltre a quanto prescrivono gli articoli 10 e 11 del regolamento per la navigazione aerea debbono avere in ogni momento a propria disposizione:

a) un servizio sanitario al quale sia addetto almeno un medico di aeroporto e uno o più agenti sanitari;

b) un locale per la visita medica;

c) l'attrezzatura necessaria per il prelevamento e la spedizione in laboratorio di materiale patologico per le indagini diagnostiche che non possano essere espletate nell'aeroporto stesso;

d) i mezzi idonei per l'isolamento e la cura degli infermi in adatto locale nell'aeroporto o, in difetto, per il trasporto al prossimo ospedale d'isolamento;

— per la contumacia delle persone che hanno avuto contatto con gli infermi o che siano comunque sospette;

— per ogni altra misura profilattica da attuare nell'ambito dell'aeroporto o nelle vicinanze;

e) i mezzi per procedere alla distruzione degli insetti e dei topi, alla disinfezione e alle altre misure stabilite nel presente regolamento e nelle ordinanze del Ministero dell'interno.

L'aeroporto dovrà essere protetto dalla presenza di roditori e provvisto di acqua potabile sufficiente nonchè di un sistema razionale per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 13.

Gli aeroporti autorizzati devono poter disporre di un medico di aeroporto per la visita medica e per gli altri adempimenti profilattici di competenza nonchè di un locale per la visita medica.

Art. 14.

I progetti per la costruzione degli aeroporti statali o privati destinati al traffico civile, dovranno anche essere sottoposti al parere del Consiglio superiore di sanità per l'esame degli impianti di carattere igienico-sanitario necessari ai fini della difesa contro l'importazione di malattie esotiche.

CAPO IV

DEI DOCUMENTI SANITARI DI BORDO

Art. 15.

Agli effetti del presente regolamento si considerano documenti sanitari di bordo:

a) il giornale di rotta, di cui all'art. 167 lettera *a*) del regolamento per la navigazione aerea;

b) l'elenco dei passeggieri, di cui all'art. 166 dello stesso regolamento, completato, agli effetti sanitari, con la indicazione del luogo di provenienza di ciascuno dei passeggieri e di quello di destinazione;

c) il manifesto, di cui all'art. 37 del regolamento su citato.

Per la tenuta di detti documenti sanitari si osservano le norme indicate dagli articoli 37 e 171 del regolamento per la navigazione aerea.

Gli aeromobili non hanno l'obbligo della patente di sanità.

Art. 16.

Dovranno essere annotati sul giornale di rotta alla rubrica « osservazioni »:

a) tutti gli avvenimenti di ordine sanitario che si siano svolti durante il viaggio a bordo dell'aeromobile;

b) le misure sanitarie imposte all'aeromobile prima della partenza e durante gli scali, agli effetti del presente regolamento o delle ordinanze di sanità, ovvero prescritte dalle competenti autorità locali, colla indicazione dei motivi che hanno dato luogo alla applicazione delle misure stesse e della natura di queste;

c) le eventuali annotazioni disposte dal Ministero dell'interno, in conformità delle vigenti convenzioni internazionali.

Le annotazioni fatte sul giornale di rotta in applicazione del presente articolo, dovranno essere vidimate gratuitamente dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto.

CAPO V

DEGLI AEROMOBILI IN PARTENZA

Art. 17.

Gli aeromobili in partenza menzionati alle lettere *a*), *b*), *c*) del primo comma dello art. 136 del citato regolamento per la navigazione aerea, oltre a soddisfare a tutte le condizioni prescritte nel titolo III, capo 6° dello stesso regolamento, debbono corrispondere ai necessari requisiti igienico-sanitari.

Alle visite effettuate a norma del citato regolamento per il controllo dei requisiti di navigabilità partecipa un funzionario dell'Amministrazione della sanità pubblica delegato dal Ministro per l'interno per l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari.

Nel certificato di navigabilità di cui all'art. 143 del citato regolamento dovranno essere specificate le qualità e quantità di materiali e mezzi sanitari e profilattici dei quali l'aeromobile deve essere provvisto.

Art. 18.

Gli aeromobili in partenza, ai fini dell'accertamento della esistenza dei requisiti e della sufficienza delle dotazioni di carattere igienico-sanitario, potranno essere sottoposti a particolare ispezione dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto con l'intervento obbligatorio del medico di aeroporto.

Durante la ispezione il medico di aeroporto accerterà che l'acqua potabile ed i viveri imbarcati rispondano a criteri igienici, che i locali adibiti al trasporto passeggeri ed equipaggio siano in buone condizioni igieniche, e proporrà al Comando dell'aeroporto la esclusione dalla partenza delle persone dell'equipaggio che risultassero affette da malattie contagiose o mentali.

Art. 19.

Il Comando o la Direzione civile dell'aeroporto, può, su proposta del medico di aeroporto, vietare l'imbarco di persone ammalate e convalescenti di gravi malattie, o affette da malattie infettive o che possano recare incomodo agli altri passeggeri.

Sono tuttavia, senza eccezione, escluse dall'imbarco le persone malate o sospette di peste, colera, febbre gialla, tifo esantematico o vaiuolo, ovvero di quelle altre malattie infettive o parassitarie che fossero indicate con ordinanza del Ministero dell'interno.

Le persone indicate nel primo comma possono essere autorizzate dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto, su parere del medico di aeroporto, ad imbarcarsi a bordo di speciali aeromobili che verranno successivamente sottoposti a disinfezione quando abbiano trasportato malati infettivi.

Art. 20.

Nel caso della esistenza di malattie infettive esotiche nel territorio del Regno, il Comando o la Direzione civile dell'aeroporto, con l'assistenza del medico di aeroporto, in conformità delle segnalazioni ed istruzioni che saranno caso per caso impartite dal Ministero dell'interno, adotterà le opportune misure profilattiche nei riguardi del servizio nell'aeroporto ed in confronto degli aeromobili, delle persone e delle merci in partenza, al fine di evitare la diffusione delle suddette malattie a mezzo dell'aeromobile.

Tali misure comprenderanno, fra l'altro, quelle concernenti la ispezione accurata dell'aeromobile e la visita medica dell'equipaggio e dei passeggieri onde evitare l'imbarco di persone o di cose che possano costituire tramite di contagio.

Art. 21.

Il personale di governo e di manovra dell'aeroporto, il personale addetto allo scarico delle merci e gli equipaggi degli aeromobili in partenza, possono essere immunizzati contro malattie esotiche con opportune vaccinazioni, tutte le volte che il Ministero dell'interno, mediante ordinanza anche telegrafica, lo ritenga necessario.

CAPO VI

DEGLI AEROMOBILI IN VOLO

Art. 22.

E' fatto assoluto divieto di gettare o di lasciar cadere dall'aeromobile in volo, materiali di rifiuto o capaci di diffondere malattie infettive. Gli aeromobili dovranno essere muniti di opportuni mezzi per ricevere detti materiali.

CAPO VII

DEGLI AEROMOBILI IN ARRIVO

Art. 23.

Qualora a bordo si manifestino circostanze che possano interessare la pubblica salute con particolare riguardo alla eventuale presenza di ammalati, il comandante dell'aeromobile proveniente dall'estero che intenda di approdare in uno degli aeroporti del Regno è tenuto a darne preventivo avviso al Comando o Direzione civile dell'aeroporto di destinazione.

Art. 24.

Nei tempi ordinari, gli aeromobili che viaggiano fra una località e l'altra del Regno sono esenti all'approdo da ogni formalità sanitaria.

Sono del pari esenti da ogni formalità sanitaria, all'approdo, gli aeromobili che provengono o abbiano fatto scalo in località estere per le quali non sia prescritto il trattamento sanitario stabilito dal presente regolamento o da ordinanze del Ministero dell'interno, a condizione che nessuna circostanza aggravante in linea sanitaria sia sopravvenuta a bordo durante il viaggio.

Quando si siano verificate circostanze aggravanti il comandante dell'aeromobile ne deve fare denuncia al Comando o alla Direzione civile dell'aeroporto di approdo.

Art. 25.

La esenzione preveduta nel precedente articolo cesserà nel caso in cui:

a) sia stata segnalata nei modi indicati nell'articolo 23 dal comandante dell'aeromobile, ovvero sia riconosciuta all'arrivo dal medico di aeroporto, la esistenza di circostanze aggravanti in linea sanitaria o la alterazione di salute in qualche individuo a bordo;

b) l'aeromobile provenga od abbia fatto scalo in paesi che con ordinanza del Ministero dell'interno siano stati dichiarati infetti da una delle seguenti malattie infettive: peste, colera, febbre gialla, tifo esantematico, vaiuolo.

Agli effetti delle misure da adottare in confronto delle provenienze per via aerea valgono anche le ordinanze di sanità marittima emanate dal Ministero dell'interno per le provenienze via mare.

Art. 26.

Nel caso in cui l'aeromobile in arrivo debba essere sottoposto a trattamento sanitario esso, non appena abbia approdato in un aeroporto, deve osservare la stretta contumacia e portarsi al posto designato per la visita di controllo sanitario, mentre che il personale addetto al servizio di vigilanza, deve trovarsi presente per assicurare che nè persone, nè bagagli, nè merci sbarchino prima dell'intervento sanitario.

Il comandante dell'aeromobile è tenuto a presentare subito al Comando dell'aeroporto i documenti sanitari di bordo di cui all'articolo 15 e a rispondere all'interrogatorio che gli verrà rivolto, dichiarando tutte le circostanze che possono interessare la pubblica salute previo giuramento nelle forme di legge.

Le informazioni e dichiarazioni di cui al comma precedente saranno notate in apposito registro nel quale non sarà permessa alcuna cancellatura od alterazione.

Per gli aeromobili militari basterà sempre la dichiarazione del comandante, fatta col vincolo della « parola d'onore ».

Art. 27.

Le informazioni da richiedersi al comandante dell'aeromobile ai sensi dell'articolo precedente dovranno essere intese ad accertare le condizioni sanitarie del luogo di partenza e degli scali intermedi toccati dall'aeromobile, il tempo impiegato per la traversata, la qualità e quantità del carico, il numero, le generalità, la provenienza e destinazione delle persone che si trovano a bordo, equipaggio e passeggieri, lo stato igienico dell'aeromobile, eventuali casi di malattia avvenuti a bordo, nonchè il trattamento sanitario eventualmente subìto negli aeroporti di partenza e di scalo.

Le informazioni fornite dai comandanti degli aeromobili e le affermazioni da essi fatte non potranno farsi note ad estranei, nè essere portate a conoscenza del pubblico.

Art. 28.

Allorquando si verifichi uno dei casi contemplati nell'articolo 25 o quando il Comando o la Direzione civile dell'aeroporto lo ritenga, il medico di aeroporto eseguirà la visita medica delle persone esistenti a bordo per accertare se queste non presentino segni di malattia infettiva.

A tale fine il medico di aeroporto passerà in rassegna tutte le persone esistenti a bordo, preferibilmente nell'apposito locale dell'aeroporto, nel quale esse possano accedere con le dovute cautele di isolamento, sottonopendole alle interrogazioni ed indagini mediche necessarie.

L'esame del medico si estenderà anche alle condizioni igieniche dell'aeromobile, dei bagagli e delle merci da questo trasportate.

Art. 29.

Quando le constatazioni, fatte a norma dell'articolo che precede, escludano nelle persone esistenti a bordo la esistenza di malattie infettive o di altre circostanze aggravanti in linea sanitaria, l'aeromobile è subito ammesso a libera pratica.

Se però l'aeromobile proviene, o ha fatto scalo volontario o forzato in una località estera le cui provenienze sono sottoposte alle misure prescritte dalle Ordinanze del Ministero dell'interno di cui al precedente art. 25, lettera *b*), l'aeromobile ed i passeggieri possono essere sottoposti alle misure profilattiche in conformità di quanto è previsto nelle disposizioni di cui al capo VIII del presente regolamento.

Art. 30.

Se, a seguito delle constatazioni fatte a norma dell'art. 28, risulta l'esistenza a bordo dell'aeromobile di casi certi o sospetti di malattie infettive comuni non contemplate nel capo VIII, si applicano, prima dell'ammissione a libera pratica, le disposizioni seguenti:

a) sbarco ed isolamento dei malati infettivi siano essi accertati o sospetti;

b) eventuali disinfezioni.

In casi eccezionali e quando trattisi di aeromobile che fa soltanto scalo intermedio nell'aeroporto il medico di aero-

porto potrà consentire che i malati proseguano il viaggio fino all'aerodromo di destinazione quando ciò non possa costituire pericolo di contagio per gli altri passeggeri.

Le misure sanitarie che si possono compiere nell'aeroporto di approdo, dovranno essere eseguite di urgenza sotto la diretta sorveglianza del medico di aeroporto curando di evitare ogni non indispensabile ritardo od intralcio al traffico e limitando al minimo il disturbo ai passeggeri.

Art. 31.

L'aeromobile, qualunque ne sia la provenienza e lo stato sanitario, il cui comandante dichiari all'atto dell'approdo di non voler sottoporsi alle misure previste nel presente regolamento, è libero di riprendere il volo dopo essersi rifornito, in contumacia, di combustibile, di pezzi di ricambio, di viveri e di acqua. Esso non potrà tuttavia approdare in altro aeroporto del Regno se non per causa di forza maggiore o per rifornimenti.

Potrà, tuttavia, essere consentito lo sbarco di passeggieri alla condizione che dichiarino di sottoporsi alle misure prescritte dal presente regolamento.

Potrà anche, in casi eccezionali, essere consentito lo scarico di merci a condizione che le operazioni si svolgano in contumacia e che le merci stesse siano sottoposte, ove occorra, alle misure previste nei capi VIII e IX del presente regolamento.

CAPO VIII.

MISURE SPECIALI IN CONFRONTO DI AEROMOBILI IN ARRIVO DA CIRCOSCRIZIONI INFETTE DI PESTE, COLERA, TIFO ESANTEMATICO VAIUOLO E FEBBRE GIALLA.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 32.

Le persone che a' termini del presente regolamento devono essere sottoposte alla sorveglianza sanitaria sono munite, a cura del medico di aeroporto, di apposito documento, nel quale è indicata, fra l'altro, la durata della sorveglianza in relazione con il periodo di incubazione della malattia.

Le persone medesime sono contemporaneamente segnalate a cura dello stesso medico di aeroporto, nel modo più rapido, all'ufficiale sanitario dei comuni dove sono dirette, per essere quivi sottoposte a sorveglianza sulle condizioni di salute fino allo spirare del periodo di tempo indicato sul documento sanitario. Se la persona sottoposta alla sorveglianza si allontana dal comune nel quale soggiorna, prima che sia trascorso tale periodo di tempo, deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio di igiene comunale che provvede alla segnalazione all'ufficiale sanitario del Comune di nuova destinazione per la prosecuzione della sorveglianza fino al termine prescritto.

La sorveglianza consiste nella visita medica, anche quotidiana, integrata, se del caso, da accertamenti diagnostici, clinici e batteriologici.

Tuttavia il medico di aeroporto o l'Ufficiale sanitario hanno la facoltà di sottoporre alla osservazione sanitaria o al ricovero in ospedale di isolamento le persone sottoposte a sorveglianza sanitaria allorchè, a loro giudizio, le condizioni di salute delle persone stesse costituiscano pericolo per la pubblica salute.

Per la applicazione della sorveglianza sanitaria a persone in transito per l'estero, il medico di aeroporto, dopo averle munite del documento sanitario prescritto, provvede alla segnalazione di esse al prossimo consolato estero del paese di destinazione.

Qualora la prosecuzione del viaggio si effettui per via aerea le persone sottoposte a sorveglianza devono essere nominativamente menzionate nel giornale di rotta.

Art. 33.

La osservazione sanitaria dei passeggieri e dell'equipaggio degli aeromobili e del personale addetto a servizi negli aeroporti, nei casi previsti nel presente regolamento, consiste nell'isolamento delle persone stesse, durante il periodo di tempo corrispondente alla durata del periodo di incubazione della malattia, da attuarsi o in adatto locale presso l'aeroporto, o in un vicino ospedale di isolamento, o in una stazione sanitaria marittima a seconda delle circostanze e possibilità locali, a giudizio del medico di aeroporto.

Le persone che sono sottoposte ad osservazione sanitaria devono assoggettarsi alle ricerche cliniche e batteriologiche ritenute necessarie ai fini dell'accertamento diagnostico e della identificazione di portatori di virus, salva restando la applicazione nei loro confronti, quando ne sia il caso, delle disposizioni in vigore nel Regno circa l'isolamento degli infermi di malattie esotiche diffusive o la contumacia delle persone che hanno avuto contatto con essi.

Soltanto in casi eccezionali, quando trattisi di aeromobili in transito, ed il fatto non costituisca pericolo per le persone che sono a bordo, potrà consentirsi, con l'autorizzazione del Ministero dell'interno e con l'assenso del Comando o della Direzione civile dell'aeroporto cui l'aeromobile è diretto, che le persone da sottoporre ad osservazione sanitaria proseguano il viaggio previa annotazione sulle carte di bordo e segnalazione telegrafica all'aeroporto di destinazione ove avrà inizio l'osservazione.

SEZIONE II. — *Misure applicabili ad aeromobili provenienti da circoscrizioni infette da peste, colera, tifo esantematico e vaiuolo.*

Art. 34.

Gli aeromobili provenienti da una circoscrizione che, con ordinanza del Ministero dell'interno, è dichiarata infetta di peste, colera, tifo esantematico e vaiuolo, devono, di regola, dirigersi per l'approdo ad uno degli aeroporti sanitari compresi nell'elenco di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Quando approdino in aeroporti autorizzati potrà loro essere concesso soltanto di sbarcare eventuali ammalati da ricoverare in locali di isolamento, previa visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio, ed effettuare rifornimenti di combustibile, pezzi di ricambio, viveri ed acqua potabile. L'equipaggio ed i passeggeri non potranno oltrepassare i limiti fissati dal comando dell'aeroporto su parere del medico dell'aeroporto stesso. Soltanto in casi eccezionali, in base ad autorizzazione richiesta al Ministero dell'interno su parere favorevole del medico di aeroporto, potrà essere consentita la libera pratica ai passeggieri e lo sbarco di merci semprechè nell'aeroporto esistano i mezzi per l'attuazione degli occorrenti adempimenti profilattici.

Art. 35.

Se durante il viaggio non si sono verificati casi di peste a bordo, le misure da adottare subito dopo l'interrogatorio, assunto ai sensi dell'art. 26, sono:

1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;

2) derattizzazione o disinsettazione nei casi nei quali tali operazioni risultassero indispensabili semprechè non siano state attuate nell'aeroporto di partenza;

3) sorveglianza sanitaria dei passeggieri e dell'equipaggio per un periodo di sei giorni dalla data nella quale l'aeromobile ha lasciato la circoscrizione infetta.

Art. 36.

Se durante il viaggio si è verificato a bordo un caso riconosciuto o sospetto di peste, si applicano, subito dopo l'interrogatorio, le seguenti misure:

1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;

2) sbarco immediato dell'ammalato in contumacia e ricovero in locale d'isolamento;

3) sorveglianza sanitaria per un periodo di sei giorni dalla data di arrivo dell'aeromobile, di tutte le persone che sono state in contatto immediato con il malato e di quelle che siano da ritenere sospette a giudizio del medico di aeroporto;

4) disinsettazione, e, se opportuno, disinfezione degli effetti di uso, della biancheria e di tutti gli altri oggetti che, a parere del medico di aeroporto, siano da ritenere contaminati;

5 disinsettazione delle parti dell'aeromobile da ritenere sospette;

6) derattizzazione, ove sia ritenuto necessario dal medico di aeroporto per il sospetto di presenza di roditori a bordo, semprechè l'operazione non risulti effettuata alla partenza.

Art. 37.

Se durante il viaggio non si sono verificati a bordo casi di colera si applicano, subito dopo l'interrogatorio, le seguenti misure:

1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;

2) sorveglianza sanitaria dei passeggieri e dell'equipaggio, per un periodo di cinque giorni a partire dalla data di partenza dell'aeromobile dalla circoscrizione infetta.

Art. 38.

Se, durante il viaggio, si è verificato a bordo un caso riconosciuto o sospetto di colera si applicano, subito dopo l'interrogatorio, le seguenti misure:

1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;

2) sbarco immediato dell'ammalato in contumacia e ricovero in locale d'isolamento;

3) sorveglianza, per un periodo di tempo di cinque giorni dalla data di arrivo dell'aeromobile, di tutte le persone che sono state in contatto immediato con il malato e di quelle che, a giudizio del medico di aeroporto, siano da ritenere sospette;

4) disinfezione degli oggetti d'uso, della biancheria e di tutti gli altri oggetti che, a giudizio del medico di aeroporto, siano da ritenere contaminati;

5) disinfezione delle parti dell'aeromobile che siano da ritenere contaminate;

6) sostituzione dell'acqua potabile di bordo previa disinfezione dei serbatoi.

Art. 39.

E' in facoltà dell'autorità sanitaria di sottoporre alla osservazione sanitaria le persone sbarcate dall'aeromobile e che dichiarino di voler soggiornare nel Regno, soltanto per il tempo occorrente ad espletare le ricerche cliniche e di laboratorio necessarie agli effetti della ricerca dei portatori di germi colerici.

Coloro che possono comprovare di essere stati vaccinati contro il colera da meno di sei mesi e da oltre sei giorni non debbono, di regola, essere sottoposti che alla sorveglianza. L'attestazione deve risultare da dichiarazione scritta o di un medico la cui firma sia legalizzata dalla Regia rappresentanza consolare competente o rilasciata dal medico di aeroporto che ha eseguita la vaccinazione, controfirmata dal Comando o dalla Direzione civile dell'aeroporto.

Art. 40.

Se durante il viaggio non si sono verificati casi di tifo esantematico a bordo, dopo assunto l'interrogatorio, sarà applicata, di regola, soltanto in confronto delle persone che hanno lasciato da meno di dodici giorni una circoscrizione dichiarata infetta da tifo esantematico, la sorveglianza per giorni dodici dalla data alla quale hanno lasciato la circoscrizione infetta oltre l'eventuale trattamento parassiticida a giudizio del medico di aeroporto.

Art. 41.

Se durante il viaggio si è verificato un caso riconosciuto o sospetto di tifo esantematico a bordo, si applicano, subito dopo l'interrogatorio, le misure seguenti:

1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;

2) sbarco immediato dell'ammalato in contumacia e ricovero in locale di isolamento previo trattamento parassiticida dell'infermo;

3) trattamento parassiticida per tutti coloro che si ha ragione di ritenere portatori di pidocchi o di essere stati esposti alla infezione, e sorveglianza sanitaria di essi per un periodo di giorni dodici a contare dalla data dell'effettuato trattamento suddetto;

4) disinsettazione della biancheria, degli effetti d'uso e degli altri oggetti che, a giudizio del medico di aeroporto, sono da ritenere contaminati;

5) disinsettazione dell'aeromobile o delle parti dell'aeromobile dove ha soggiornato il tifoso e che, a giudizio del medico di aeroporto, sono da ritenersi contaminate.

Art. 42.

Se durante il viaggio non si sono verificati casi di vaiolo a bordo, dopo assunto l'interrogatorio, sarà applicata, nei riguardi delle persone che hanno lasciato da meno di quattordici giorni una circoscrizione dichiarata infetta da vaiolo e che, a giudizio del medico di aeroporto, non risultino sufficientemente immunizzate, la vaccinazione ienneriana seguita da sorveglianza sanitaria per quattordici giorni a contare dalla data di arrivo dell'aeromobile.

Art. 43.

Se si è verificato un caso di vaiolo a bordo, dopo l'interrogatorio si applicano le misure seguenti:

1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;

2) sbarco immediato dell'ammalato in contumacia e ricovero in locale di isolamento;

3) vaccinazione ienneriana seguita da sorveglianza sanitaria, di durata non superiore a giorni quattordici, di tutte le persone che possono essere state esposte alla infezione e che, a giudizio del medico di aeroporto, non sono sufficientemente immunizzate;

4) disinfezione della biancheria, degli effetti di uso e di quegli altri oggetti che, a giudizio del medico di aeroporto, sono da ritenere contaminati;

5) disinfezione delle parti dell'aeromobile dove ha soggiornato il vaioloso che, a giudizio del medico di aeroporto, sono da ritenere contaminate.

Ai sensi del presente articolo, sono considerate come immunizzate le persone che possono dimostrare di avere sofferto la malattia o che possono esibire una dichiarazione medica comprovante di essere state vaccinate contro il vaiolo da meno di tre anni e da oltre 12 giorni; ovvero quelle che presentano dei segni locali di reazione precoce che attesti una immunità sufficiente. Eccetto i casi nei quali esistono tali segni, l'attestazione di subìta vaccinazione sarà costituita da dichiarazione scritta, redatta in conformità dell'ultimo comma dell'art. 39.

SEZIONE III. — *Misure applicabili ad aeromobili provenienti da circoscrizioni colpite da febbre gialla.*

Art. 44.

L'approdo in aeroporti del Regno di aeromobili provenienti da località dichiarate infette di febbre gialla è ammesso soltanto in quegli aeroporti *sanitari* che saranno designati dal Ministero dell'interno con apposita ordinanza, alla condizione che dai documenti di bordo risulti che l'aeromobile sia partito da aeroporto « Antiamarillico » e sia stato sottoposto, prima della partenza, alle misure previste nel Cap. II, sezione seconda della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea firmata all'Aia il 12 aprile 1933 posta in esecuzione nel Regno con legge 11 aprile 1935-XIII, n. 1269.

Gli aeromobili provenienti da località dichiarate infette da febbre gialla che non possono comprovare di avere ottemperato alle condizioni suddette non saranno ammessi a pratica in aeroporto del Regno e, salvo eccezionale preventivo consenso del Ministero dell'interno, dovranno riprendere il volo dopo effettuati rifornimenti da eseguirsi in stretta contumacia con le cautele volta per volta indicate dal medico di aeroporto.

Art. 45.

Se durante il viaggio non si sono verificati a bordo casi neppur sospetti di febbre gialla si applicano le seguenti misure subito dopo l'interrogatorio del comandante:

1) visita medica dei passeggieri e dell'equipaggio;

2) ispezione accurata dell'aeromobile e del carico con particolare riguardo all'accertamento di eventuale presenza a bordo della « Stegomya » (Aedes Aegypti);

3) disinsettazione dell'aeromobile e del carico tutte le volte che non sia esclusa in modo sicuro la presenza a bordo delle suddette zanzare;

4) osservazione sanitaria, possibilmente in locale entro l'ambito dell'aeroporto, per quei passeggieri che, a giudizio del medico di aeroporto, possono ritenersi sospetti di essere stati esposti al contagio della febbre gialla; l'osservazione sanitaria avrà la durata di giorni sei a contare dell'ultimo giorno in cui la persona fu presumibilmente esposta al rischio del contagio; qualora venga constatata a bordo la presenza della « Stegomya » l'osservazione sanitaria avrà inizio dal giorno dello sbarco.

Qualora trattisi di aeromobile in transito l'equipaggio potrà essere autorizzato a proseguire in volo previa annotazione nel giornale di rotta.

Art. 46.

Se durante il viaggio si è verificato un caso presentante sintomi clinici di febbre gialla, si applicano subito, dopo assunto l'interrogatorio del comandante, le seguenti misure:

1) sbarco dell'ammalato con le necessarie cautele profilattiche e ricovero in locale di isolamento, possibilmente entro l'ambito dell'aeroporto;

2) visita medica dei passeggeri e dell'equipaggio;

3) osservazione sanitaria dei passeggeri e dell'equipaggio per la durata di giorni sei dalla data dello sbarco, possibilmente in locale entro l'ambito dell'aeroporto;

4) disinsettazione dell'aeromobile e del carico.

Le misure di cui ai numeri 2, 3 e 4 si applicano anche agli aeromobili nei quali risulti si sia verificato un caso sospetto di febbre gialla durante il viaggio, sbarcato in scalo intermedio.

CAPO IX.

TRATTAMENTO SANITARIO NEI CONFRONTI DEL CARICO DEGLI AEROMOBILI.

Art. 47.

I medici di aeroporto dovranno esaminare la natura del carico a bordo degli aeromobili, onde accertare se esso sia costituito di materie suscettibili di recare comunque danno alla pubblica salute provvedendo anche, se del caso, a prelevamenti di campioni per le occorrenti indagini di laboratorio. In base agli accertamenti eseguiti proporranno al Comando o Direzione Civile dell'aeroporto gli eventuali provvedimenti ai fini della difesa profilattica.

Art. 48.

Le merci che devono transitare per il territorio del Regno con destinazione ad altro Stato, qualunque ne sia la provenienza, potranno essere ammesse allo sbarco e al trasporto in transito con le garanzie del transito doganale sempre che gli imballaggi siano in perfetto stato e in condizioni tali da non ammettere manipolazioni lungo il percorso.

Art. 49.

La corrispondenza postale non è sottoposta ad alcuna misura sanitaria. I pacchi postali sono anche esenti da trattamenti sanitari a meno che, per la natura del contenuto e la provenienza, non siano ad essi applicabili le disposizioni di cui all'art. 52.

Art. 50.

E' vietata la importazione di generi alimentari che risultino avariati e di qualsiasi oggetto che, a parere del medico di aeroporto, possa costituire mezzo di diffusione di contagio.

E' vietata l'importazione di stracci comunque condizionati, qualunque ne sia la provenienza.

E' vietata la spedizione e il trasporto per via aerea, nonchè lo sbarco da aeromobili, di materiali patologici e di colture di germi, comunque condizionati, salvo speciale preventiva autorizzazione del Ministero dell'interno.

Art. 51.

Le merci e gli effetti di uso personale e domestico provenienti da località estera di cui alla lettera *b*) dell'art. 25, saranno, a seconda dei casi, sottoposte:

a) alla distruzione degli insetti e dei topi seguita, ove del caso, da disinfezione, se si tratta di peste;

b) a disinfezione, se si tratta di colera o di vaiuolo;

c) alla distruzione degli insetti, se si tratta di tifo esantematico o di febbre gialla.

Agli interessati che ne facciano domanda, sarà rilasciato dal medico di aeroporto, senza spesa, un certificato delle misure alle quali le merci furono sottoposte.

Art. 52.

E' vietata la importazione di pesci e di molluschi nonchè di frutta e di legumi freschi, anche se contenuti in pacchi postali, provenienti da località infette da colera, a meno che non risulti provato da dichiarazione ufficiale, che dette merci, nell'aeroporto estero di provenienza, sono state sottoposte ad un trattamento efficace diretto a distruggere il vibrione colerigeno, con la indicazione della natura di detto trattamento.

La dichiarazione di cui al precedente comma per le merci che provengono da aeroporti di Stati esteri con i quali non siano in vigore speciali accordi per il riconoscimento reciproco di efficacia delle misure sanitarie, deve essere corredata da una copia conforme tradotta in lingua italiana, vidimata gratuitamente dalla Regia autorità consolare.

La presentazione di detta dichiarazione non esclude l'obbligo per il medico di aeroporto di eseguire gli accertamenti occorrenti caso per caso e di attuare le misure di disinfezione ritenute opportune, prima di consentire l'importazione.

Art. 53.

E' vietata l'importazione dall'estero, a mezzo di aeromobili, di animali e prodotti animali la cui importazione nel Regno sia vietata dalle ordinanze in materia emanate dal Ministero dell'Interno.

Ogni altra limitazione o condizione per la importazione dall'estero di animali o prodotti animali per via terrestre o marittima vale anche per le importazioni per via aerea.

CAPO X

DEI CASI DI APPRODO FORZATO E DI SINISTRO - APPRODI CLANDESTINI

Art. 54.

Nei casi di approdo forzato fuori dei luoghi prescritti il comandante dell'aeromobile dovrà farne la denuncia nel più breve tempo possibile alla autorità locale più vicina, qualora l'aeromobile provenga o abbia fatto scalo in una delle località estere menzionate alla lettera *b*) del precedente art. 25, ovvero qualora taluna delle persone imbarcate risulti inferma. In tale caso l'autorità indicata nel 1° e nel 2° comma dell'art. 40 del regolamento per la navigazione aerea, deve vigilare perchè nulla venga sottratto dall'aeromobile sino all'intervento dell'autorità sanitaria locale, che adotterà i provvedimenti necessari nell'interesse della pubblica salute, ispirandosi ai criteri che informano le norme del presente regolamento e dirigerà, se possibile, l'aeromobile in uno degli aeroporti prescritti. Nessun passeggero o membro dell'equipaggio potrà allontanarsi dall'aeromobile e nessuna merce potrà essere sbarcata senza l'autorizzazione della competente autorità sanitaria.

Verificandosi una delle ipotesi previste nel terzo e quarto comma del succitato art. 40, l'autorità stessa, oltre alle vidimazioni al giornale di rotta, farà sul giornale stesso le annotazioni circa i provvedimenti sanitari attuati.

Art. 55.

Nel caso di sinistro aeronautico fermo restando il disposto dell'art. 273 del regolamento per la navigazione aerea, l'autorità di pubblica sicurezza, oltre a quanto è prescritto nell'art. 274 dello stesso regolamento, deve dare immediata comunicazione del sinistro stesso all'autorità sanitaria per i provvedimenti necessari ai fini della tutela della pubblica salute.

Art. 56.

L'autorità di pubblica sicurezza e quella doganale, nel caso di approdo o sbarco clandestino di persone, di oggetti o merci da parte di aeromobili, debbono immediatamente informarne l'autorità sanitaria, trattenendo intanto in isolamento le persone, gli oggetti e le merci.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
Ministro per l'interno
MUSSOLINI

REGIO DECRETO 27 maggio 1940-XVIII, n. 1046.

Approvazione di variante al piano regolatore della città di Torino per la fabbricazione sull'area dell'ex Stadium Nazionale compresa tra i corsi Vinzaglio, Peschiera, Castelfidardo e Montevecchio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda 30 settembre 1938-XVI, con la quale il podestà del comune di Torino ha chiesto che sia approvato il piano di fabbricazione dei terreni costituenti l'area dell'ex Stadium Nazionale, compresa tra i corsi Vinzaglio, Peschiera, Castelfidardo e Montevecchio, quale variante al vigente piano regolatore, sancito con legge 5 aprile 1908, n. 141, e con R. decreto 15 gennaio 1920, n. 80;

Visto il relativo piano;

Vista la legge 29 marzo 1928-VI, n. 779, con la quale i termini di attuazione del detto piano regolatore generale furono prorogati fino al 13 aprile 1958-XXXV;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono prodotte opposizioni;

Considerato che la variante appare meritevole di approvazione, come hanno ritenuto tutti gli organi riferenti sia per quanto riguarda le nuove sistemazioni edilizie, sia per quanto riguarda le norme di fabbricazione;

Visto l'art. 9 della legge su citata 5 aprile 1908, n. 141;

Visto il voto n. 1439, del 28 giugno 1939-XVII, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata la variante al piano regolatore della città di Torino per la fabbricazione dei terreni costituenti l'area dell'ex Stadium Nazionale, compresa tra i corsi Vinzaglio, Peschiera, Castelfidardo e Montevecchio.

Per l'attuazione di tale variante rimane fermo il termine stabilito per il piano originario, giusta la legge 29 marzo 1928-VI, n. 779.

Il detto piano di variante, visto d'ordine Nostro dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:1000, esaminata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e in un testo di norme edilizie in data 20 settembre 1938-XVII, sarà depositato all'Archivio di Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA — GRANDI — DI REVEL — BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 424, *foglio* 14. — MANCINI

REGIO DECRETO 23 marzo 1940-XVIII, n. 1047.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Soc. an. Funicolare Como-Brunate, in Como.

N. 1047. R. decreto 23 marzo 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Soc. an. Funicolare Como-Brunate, con sede in Como.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 10 maggio 1940-XVIII, n. 1048.

Erezione in ente morale della fondazione intitolata « La Casa del Riposo », in San Lorenzo in Campo (Pesaro).

N. 1048. R. decreto 10 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la fondazione intitolata « La Casa del Riposo », con sede in San Lorenzo in Campo (Pesaro), viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 21 maggio 1940-XVIII, n. 1049.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Umberto Maria di Savoia », in Montecarotto (Ancona).

N. 1049. R. decreto 21 maggio 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Umberto Maria di Savoia », con sede in Montecarotto (Ancona), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 6 giugno 1940-XVIII, n. 1050.

Dichiarazione formale dei fini delle Confraternite di Santa Caterina e di S. Nicolò di Bari, in Monasterace (Reggio Calabria).

N. 1050. R. decreto 6 giugno 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, si è provveduto alla dichiarazione formale dei fini per le Confraternite di Santa Caterina e di S. Nicolò di Bari, in Monasterace (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 13 giugno 1940-XVIII, n. 1051.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente nazionale della cinofilia italiana.

N. 1051. R. decreto 13 giugno 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene concesso il riconoscimento giuridico dell'Ente nazionale della cinofilia italiana e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1940-XVIII

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Scatraorzillo » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 11 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo « Scatraorzillo » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Parente Francesco fu Giuseppe, foglio di mappa 9, particella n. 43, per la superficie complessiva di Ha. 1.45.20 e con l'imponibile di L. 145,20.

Detto fondo confina: con le proprietà di Abate Giovanni Battista e Carlo di Giovanni, di Abate Giovanni Battista fu Francesco, di D'Angiolella Raffaele fu Giovanni, con la strada comunale Cancello, e con la proprietà di Gravante Nicola fu Antonio;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Scatraorzillo » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2500 (duemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 307. — D'ELIA

(2911)

REGIO DECRETO 29 giugno 1940-XVIII.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiume Morto » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 17 maggio 1940-XVIII, con la quale il Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291 — ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato, si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo, perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo: « Fiume Morto » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Saitto Margherita fu Raffaele, al foglio di mappa 8, particelle 33, per la superficie di Ha. 2.25.95 e con l'imponibile di L. 225,95.

Il sopradescritto fondo confina con la proprietà di Abbate Antonio fu Francesco, di Martucci Giuseppe ed altri fu Paolo, di Gravante Nicola fu Antonio, di Parente Filomena e Giovannina di Francesco, dal comune di Cancello-Arnone e con la strada comunale « Fiume Morto »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 13 giugno 1940-XVIII e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Fiume Morto » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 29 giugno 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1940-XVIII
Registro n. 10 *Finanze, foglio n.* 306. — D'ELIA

(2910)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1940-XVIII.

Approvazione della tabella delle tariffe dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l'anno 1940.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduti il decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e le successive modificazioni ad esso apportate;

Veduti il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione del decreto-legge predetto e le successive modificazioni ad esso apportate;

Di concerto con il Ministro Segretario di Stato per la agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1940, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nella tabella annessa al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti ai lavori agricoli o forestali contemplati dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 2.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lett. *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 4 della tabella annessa.

Art. 3.

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto 5°, comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, convertito in legge con legge 17 aprile 1925, n. 473, è per ciascuna Provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa.

Roma, addì 31 luglio 1940-XVIII

p. Il Ministro per le corporazioni
CIANETTI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
TASSINARI

Tabella delle tariffe e dei massimi applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni per determinare i contributi dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura per l'anno 1940.

Num. d'ordine dei compartimenti 1	PROVINCIE DI OGNI COMPARTIMENTO 2	TARIFFE 1940 per 100 di imponibile 3	TARIFFE 1940 per ettaro 4	massimo 5
I	Aosta	8,36	1,34	7
	Torino	3,95	2,10	9
	Cuneo	4,67	2,19	9
	Imperia	7,92	3,21	11
	Savona	7,35	2,07	9
	Genova	10,14	3,97	11
II	Novara	4,69	1,97	7
	Vercelli	5,09	2,90	9
	Alessandria	3,78	2,94	9
	Asti	6,18	6,74	17
	Pavia	2,57	3,03	11
III	Varese	2,02	1,25	7
	Como	2,92	1,21	7
	Milano	1,68	2,81	9
	Bergamo	6,45	3,80	11
	Sondrio	7,10	0,62	5
	Brescia	2,48	1,58	7
	Cremona	1,34	2,28	9
	Mantova	1,50	2,07	9
IV	Bolzano	5,45	0,72	5
	Trento	16,35	2,53	9
	Verona	6,43	5,17	15
	Vicenza	8,07	6,43	17
V	Belluno	7,25	0,82	5
	Treviso	8,16	6,86	17
	Venezia	5,74	4,07	13
	Padova	7,73	8,78	19
	Rovigo	4,51	5,43	15
VI	Trieste	11,67	3,36	11
	Pola	14,03	3,01	11
	Fiume	12,36	1,87	7
	Gorizia	14,47	3,74	11
	Udine	5,93	2,37	9
VII	Ferrara	3,55	3,04	11
	Bologna	4,53	4,05	13
	Ravenna	4,03	4,57	13
	Forlì	7,81	4,12	13
	Piacenza	2,10	1,16	9
	Parma	2,83	1,83	9
	Reggio Emilia	2,00	1,74	9
	Modena	3,91	3,11	11
VIII	Pistoia	6,70	3,77	11
	Lucca	8,69	3,38	11
	Pisa	2,04	0,81	5
	Firenze	7,94	3,74	11
	Livorno	3,43	0,82	5
	Spezia	11,52	4,47	13
	Apuania	8,08	2,33	9
IX	Arezzo	10,42	3,75	11
	Siena	4,17	1,18	7
	Grosseto	6,51	1,44	7
X	Pesaro	11,32	4,15	13
	Ancona	8,53	6,19	17
	Macerata	7,91	3,25	11
	Ascoli Piceno	10,20	4,30	13
	Zara	11,27	2,72	9
XI	Terni	4,87	1,49	7
	Viterbo	3,73	1,64	7
	Rieti	5,93	1,45	7
	Roma	3,52	2,11	9
	Perugia	7,72	2,51	9
	Littoria	3,11	1,88	7
XII	Campobasso	7,37	2,08	9
	Teramo	14,97	5,62	15
	Aquila	14,72	1,95	7
	Pescara	13,66	5,97	15
	Chieti	13,33	5,80	15
XIII	Frosinone	7,09	4,20	13
	Napoli	7,23	13,32	29
	Salerno	4,85	2,35	9
	Avellino	6,61	3,85	11
	Benevento	10,25	5,03	15
	Potenza	11,64	1,94	7
XIV	Foggia	2,74	1,36	7
	Bari	5,01	4,09	13
	Brindisi	4,57	3,48	11
	Taranto	3,99	2,09	9
	Lecce	4,01	3,08	11
	Matera	6,55	1,45	7
XV	Cosenza	9,38	1,76	7
	Catanzaro	9,46	2,40	9
	Reggio Calabria	9,58	2,72	9
XVI	Palermo	4,13	2,53	9
	Trapani	5,44	2,95	9
	Agrigento	8,36	3,23	11
	Caltanissetta	9,18	2,99	9
XVII	Messina	8,30	3,33	11
	Enna	5,94	2,53	9
	Catania	4,25	2,86	9
	Siracusa	2,85	2,16	9
	Ragusa	4,27	1,99	7
XVIII	Cagliari	5,24	0,84	5
	Sassari	5,63	0,94	5
	Nuoro	12,36	1,25	7

Il Ministro per l'agricoltura
TASSINARI

p. *Il Ministro per le corporazioni*
CIANETTI

(2904)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1940-XVIII.
Attivazione del nuovo catasto nei Comuni del distretto delle imposte dirette di Piombino in provincia di Livorno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;
Visto il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;
Visto l'art. 141 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con Regio decreto 8 dicembre 1938-XVII, n. 2153;
Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei Comuni appartenenti alla Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Piombino, in provincia di Livorno;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle apposite leggi approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° settembre 1940-XVIII per i Comuni che, alla data del presente decreto, costituiscono la Circoscrizione distrettuale delle imposte dirette di Piombino, in provincia di Livorno e da tale data cesserà per i medesimi la conservazione del catasto preesistente.
Il direttore generale del Catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle Imposte dirette sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 luglio 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2917)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1940-XVIII.
Autorizzazione alla Società anonima Magazzini generali di Rovato ad istituire e gestire in Chiari una propria succursale permanente.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;
Vista la legge 12 maggio 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290;
Visto il decreto Ministeriale 25 maggio 1932-X, che autorizza la Società anonima Magazzini generali di Rovato, all'esercizio in Rovato di Magazzini generali pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate;
Vista l'istanza in data 30 maggio 1940-XVIII, presentata dalla suddetta Società per essere autorizzata ad istituire e a gestire in Chiari, nei locali dei Magazzini agrari di Chiari, una succursale permanente;
Visto il parere favorevole manifestato al riguardo, dal Comitato di presidenza del Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia nella seduta del 19 giugno 1940-XVIII;

Decreta:

Art. 1.

La Società anonima Magazzini generali di Rovato è autorizzata ad istituire e a gestire in Chiari, nei locali dei Magazzini agrari di Chiari, una propria succursale permanente.

Art. 2.

Ai depositi effettuati nella succursale di cui all'articolo precedente si applicano il regolamento approvato col decreto Ministeriale 25 maggio 1932-X, e le tariffe approvate, col decreto Ministeriale 18 gennaio 1934-XII.

Art. 3.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Brescia — che è incaricato di vigilare sull'applicazione del presente decreto — proporrà entro sei mesi al Ministero l'integrazione, in dipendenza della istituzione della succursale di Chiari, della cauzione, a suo tempo prestata dalla Società anonima Magazzini generali di Rovato per l'esercizio dello stabilimento principale di Rovato.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 luglio 1940-XVIII

p. *Il Ministro*: Amicucci

(2914)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Luigi Schmid dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, n. 466, col quale il sig. Luigi Schmid fu Carlo, fu nominato rappresentante alle grida del sig. Amedeo Nigra, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto in data 9 luglio 1940-XVIII, per notar Valagussa di Milano, col quale il succitato sig. Luigi Schmid ha rinunciato al mandato conferitogli a suo tempo dal predetto sig. Amedeo Nigra;

Decreta:

Il sig. Luigi Schmid fu Carlo, cessa dall'incarico di rappresentante alle grida del sig. Amedeo Nigra, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2916)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1940-XVIII.
Cessazione del sig. Carlo Molinari fu Innocente dall'incarico di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano e nomina del sig. Ramella Edoardo a rappresentante del medesimo agente di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1929-VII, col quale il sig. Carlo Molinari fu Innocente venne nominato rappresentante alle grida del sig. Ramella Alberto, agente di cambio presso la Borsa di Milano.
Visto l'atto 8 giugno 1940-XVIII, per notaio Valagussa di Milano, relativo alla cessazione dall'incarico come sopra conferito al sig. Carlo Molinari;
Vista la domanda, con la quale il detto agente di cambio ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. dottore Edoardo Ramella, giusta mandato conferitogli con atto 23 aprile c. a., per notaio Valagussa di Milano;
Visto l'atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi-decreti 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Carlo Molinari fu Innocente, cessa dall'incarico di rappresentante dell'agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, sig. Alberto Ramella, ed il sig. dott. Edoardo Ramella è nominato rappresentante dell'agente di cambio medesimo.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(2919)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1940-XVIII.

Norme per i rapporti valutari tra il territorio dello Stato ed il territorio francese occupato dalle Forze armate italiane.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931-IX, n. 1207, convertito in legge con la legge 11 gennaio 1932-X, n. 18, concernente autorizzazione ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934-XIII concernente l'obbligatorietà della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazione e norme per il commercio di ogni mezzo che possa servire a pagamenti all'estero;

Visto il R. decreto 14 marzo 1938-XVI, n. 643, sulla competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni vigenti che vietano l'esportazione dal territorio dello Stato e l'introduzione nel territorio stesso di biglietti di Stato e di banca italiani e di titoli e valori stilati in lire non si applicano fra il territorio del Regno e il territorio francese occupato dalle Forze armate italiane.

Art. 2.

Per l'introduzione di merci dal territorio dello Stato nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane, non è richiesto il benestare della Banca d'Italia o di aziende di credito autorizzate a fungere da agenzie della Banca d'Italia.

Tuttavia coloro che, in corrispettivo di merci introdotte dal territorio dello Stato nei territori francesi occupati dalle Forze armate italiane o di servizi ivi prestati in dipendenza di attività commerciali esercitate nel territorio dello Stato, ricevano franchi francesi sono tenuti a farne cessione all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per il tramite della Banca d'Italia o di una delle aziende di credito indicate nel comma precedente, al cambio vigente in detti territori.

Art. 3.

Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano i Regi decreti-legge 12 maggio 1938-XVI, n. 794, convertito in legge con la legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 380, e 5 dicembre 1938-XVII, n. 1928, convertito in legge con la legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

Il Ministro: Riccardi

(2965)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ruoli di anzianità.

A norma dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che è stata pubblicata la graduatoria per il personale del Ministero di grazia e giustizia e delle Amministrazioni dipendenti secondo la situazione risultante al 1° gennaio 1940-XVIII.

(2964)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di irrigazione di Coredo in comune omonimo, provincia di Trento

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste in data 1° agosto 1940-XVIII, n. 1638, è stato approvato, a termini del R. decreto-legge 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di irrigazione di Coredo, con sede nel Comune omonimo, provincia di Trento.

(2905)

Costituzione del Consorzio di bonifica « Vaso Gemella » con sede in Manerbio, provincia di Brescia

Con R. decreto 11 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio successivo, al registro n. 10, foglio n. 180, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il Consorzio di bonifica « Vaso Gemella », con sede in Manerbio, provincia di Brescia.

(2906)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

73ª Estrazione delle obbligazioni per la ferrovia « Vittorio Emanuele »

Si notifica che nel giorno di sabato 31 agosto 1940-XVIII, alle ore 10, in Roma, in una sala al piano terreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avrà luogo la 73ª estrazione delle obbligazioni, emesse dalla società per la ferrovia « Vittorio Emanuele », già concessionaria delle ferrovie Calabro-Sicule, il servizio delle quali obbligazioni venne assunto dallo Stato per effetto della convenzione 20 giugno 1868, approvata con la legge 31 agosto stesso anno, n. 4587.

Le obblibazioni da estrarre, giusta la tabella di ammortamento, sono 8081.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, rimborsabili a partire dal 1° ottobre 1940-XVIII, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 agosto 1940-XVIII

(2946) *Il direttore generale*: Potenza

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili

Giusta l'art. 9 del decreto Reale 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili — secondo la situazione al 1° gennaio 1940-XVIII — approvati con decreto Ministeriale in data 16 marzo detto anno.

Gli eventuali reclami, per rettifica di anzianità, dovranno essere prodotti, all'Ispettore generale anzidetto, nel termine di giorni sessanta da quello della pubblicazione del presente avviso.

(2945)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina dei membri del Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, in liquidazione, con sede in Manduria (Taranto).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI n. 636;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, dell'11 corr., che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa con sede in Manduria (Taranto) e dispone la messa in liquidazione della azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Dispone:

I signori avv. Aldo Schiavoni fu Carlo, cav. Cosimo Massafra fu Giovambattista e Gino Pasanisi fu Angelo, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Consorzio agrario per le provincie di Taranto e Brindisi, società anonima cooperativa avente sede in Manduria (Taranto), con le attribuzioni ed i poteri contemplati dal titolo VII, cap. III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

Il présente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2923)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Aidone (Enna)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI n. 636;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 15 marzo 1940-XVIII, col quale il dott. Giuseppe Lo Jacono è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Aidone, con sede in Aidone (Enna), ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che il predetto dott. Giuseppe Lo Jacono non ha accettato l'incarico e che occorre, pertanto, provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Luigi Spinello è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Aidone, con sede in Aidone (Enna), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione del dott. Giuseppe Lo Jacono.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2924)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Chieuti (Foggia), Picerno (Potenza), Acerenza (Potenza), Castelluccio Inferiore (Potenza) e Lustra (Salerno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli - istituto di credito di diritto pubblico - con sede in Napoli;

Dispone:

1) Il signor Liborio De Giorgio fu Francesco, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Chieuti (Foggia);
2) Il dott. Giacomo Molinari fu Gennaro, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Picerno (Potenza);
3) L'avv. Canio La Gala fu Antonio, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Acerenza (Potenza);
4) Il dott. Francesco Taranto fu Luigi, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelluccio Inferiore (Potenza);
5) Il signor Ernesto Vitaliano di Giuseppe, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Lustra (Salerno).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° agosto 1940-XVIII

V. AZZOLINI

(2925)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti della Cassa comunale di credito agrario di Poggiodomo (Perugia) e assunzione della gestione del patrimonio della medesima da parte dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Poggiodomo (Perugia) non può utilmente funzionare;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati giudicati idonei nel concorso a posti di ufficiale sanitario nei consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Mortara e Stradella:

1) Dott. Scaglione Calcedonio . . . . . con punti 134,88
2) Dott. Ruggiero Francesco . . . . . » 130,62
3) Dott. Miceli Alfredo . . . . » 127,86
4) Dott. Cotta Ramusino Antonio . . . » 121,44
5) Dott. Orlando Luigi . . . . » 120,49

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Il termine per la presentazione dei ricorsi avverso il presente decreto decorre dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Pavia, addì 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: VITELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto in data odierna n. 20802 col quale si approva la graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario nei consorzi di vigilanza igienica e profilassi di Mortara e Stradella;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle rispettive domande di ammissione dai candidati risultati idonei;

Visti gli articoli 36, comma 4°, e 37 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 24 e 25 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, col quale si approva il regolamento pei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I sottoelencati candidati sono nominati ufficiali sanitari nel consorzio di vigilanza igienica e profilassi per ciascuno a fianco indicato:

1) Dott. Scaglione Calcedonio, nel consorzio di Mortara;
2) Dott. Ruggiero Francesco, nel consorzio di Stradella.

La nomina è fatta in via di esperimento per un biennio e decorre dal 1° agosto 1940-XVIII termine entro il quale l'ufficiale sanitario dovrà assumere servizio.

L'ufficiale sanitario che, senza giustificato motivo, non assuma servizio nel termine predetto, è dichiarato dimissionario.

Nel caso in cui l'ufficiale sanitario, per giustificato motivo, assuma servizio in ritardo, la nomina decorre, agli effetti economici e agli effetti del periodo di esperimento, dal giorno dell'effettiva assunzione in servizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini stabiliti nell'art. 23 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281.

Pavia, addì 18 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: VITELLI

(2814)

REGIA PREFETTURA DI AOSTA

Graduatoria del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AOSTA

Visto il decreto prefettizio n. 20297 div. san. del 31 dicembre 1938 con il quale fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di ufficiale sanitario del comune di Aosta;

Visto il decreto prefettizio n. 21150 div. san. del 19 giugno 1939-XVII, con il quale, a richiesta del Ministero dell'Interno, furono apportate al bando di concorso diverse modifiche;

Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 12 agosto 1939-XVII con il quale fu costituita la Commissione giudicatrice dei concorsi per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario dei comuni di Aosta, Asti, ecc. ecc.;

Visto il decreto prefettizio n. 31672 del 2 dicembre 1939 con il quale furono ammessi al concorso: dott. Bozzi Emilio, dott. Cesaretti Carlo, dott. Fagiani Renato, dott. Guigoux Giuseppe, dott. Guerzoni Carlo, dott. Olivetti Livio, dott. Sandoli Gino;

Viste le note del Ministero dell'interno, Direzione generale sanità pubblica, n. 20404-20496 e n. 20404-20496 rispettivamente del 6 febbraio e 13 febbraio 1940-XVIII, con le quali furono restituite le documentate domande dei dottori C. Cesaretti e L. Olivetti dichiarati rinunciatari al concorso perchè non presentatisi a sostenere le prove pratiche di esami e dei dottori Guigoux Giuseppe e Sandoli Gino non ammessi a sostenere gli esami scritti non avendo conseguito nelle prove pratiche la votazione minima;

Vista la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice dalla quale risulta che sono stati dichiarati idonei a coprire il posto di ufficiale sanitario di Aosta, i dottori Fagiani Renato con voti 122.30, Bozzi Emilio con voti 117,425 e Guerzoni Carlo con voti 115,825 secondo l'ordine della graduatoria;

Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1) La graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario di Aosta, nominata con decreto del Ministero dell'interno in data 12 agosto 1939-XVII, è approvata.

2) Il presente decreto sarà inserto e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Palazzo del Governo di Aosta e dei comuni di Bologna, Aosta, Belluno, Avellino, Urbino, Asti, Sommacampagna (Verona).

Aosta, addì 1° maggio 1940-XVIII

Il prefetto: CHIARIOTTI

(2854)

REGIA PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Esaminati gli atti della Commissione giudicatrice ai posti di medico condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1938, bandito con decreto prefettizio n. 33474, del 21 dicembre 1938-XVI;

Viste le disposizioni contenute nel regolamento 11 marzo 1935-XVI, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto, vacanti al 30 novembre 1938-XVI:

1) Valentino dott. Antonio . . . . punti 59,432
2) Puliga dott. Antonio . . . . » 57,932
3) Demartini dott. Vincenzo . . . . » 57,077
4) Pasqui dott. Orazio . . . . » 54,295
5) Piras dott. Mauro . . . . » 53,932
6) Corda dott. Giov. Maria . . . . » 53,295
7) Licheri dott. Giuseppe . . . . » 50,113
8) Solinas dott. Luigi . . . . » 48,401
9) Uda dott. Giovanni . . . . » 48,250
10) Usai dott. Mario . . . . » 47,363
11) Pillarvu dott. Giovanni . . . . » 46,773
12) Bacchi dott. Domenico . . . . » 45,973
13) Satta dott. Francesco . . . . » 42,791
14) Biancu dott. Giuseppe . . . . » 42,636
15) Fadda dott. Antonio . . . . » 40,613
16) Lentinu dott. Mario . . . . » 39,272
17) Marras dott. Andrea . . . . » 39,204
18) Chessa dott. Giov. Antonio . . . . » 37,636
19) Merella dott. Vincenzo . . . . » 35,401
20) Canu dott. Antonio . . . . » 35,091

Concorrenti ritirati:

1) Atzeni dott. Ioele
2) Pippia dott. Giuseppe
3) Pittorru dott. Quirico
4) Sussarello dott. Mario
5) Sircana dott. Flavio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Sassari, addì 17 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: GABETTI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto l'avviso n. 33474, del 21 dicembre 1938-XVI, col quale veniva indetto un pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento di otto posti di medico condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938-XVI;

Vista la graduatoria di merito dei concorrenti idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice, e riconosciuta la regolarità del procedimento seguito;

Visto il decreto n. 21761, del 17 luglio 1940-XVIII, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei;

Veduti gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie;

Decreta:

I concorrenti sottoindicati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa, per i posti a fianco di ciascuno indicati:

Valentino dott. Antonio, destinato in servizio presso la condotta medica di Tempio (frazione Luogosanto);

Puliga dott. Antonio, destinato in servizio presso la condotta medica di Usini;

Demartini dott. Vincenzo, destinato in servizio presso la condotta medica di Oschiri (2ª condotta);

Pasqui dott. Orazio, non viene assegnato ad alcuna sede, perchè egli ha concorso solo per le tre condotte sopraindicate, già coperte da concorrenti che lo precedono in graduatoria;

Piras dott. Mauro, destinato in servizio presso la condotta medica di Olmedo;

Corda dott. Giov. Agostino, destinato in servizio presso la condotta medica di Torralba;

Licheri dott. Giuseppe, destinato in servizio presso la condotta medica di Ardara;

Solinas dott. Luigi, destinato in servizio presso la condotta medica del Consorzio di Romana, Monteleone R. D.;

Uda dott. Giovanni, destinato in servizio presso la condotta medica di Semestene.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della provincia di Sassari, nel Bollettino della Regia prefettura e per otto giorni consecutivi nell'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Il prefetto: GABETTI

(2810)

REGIA PREFETTURA DI BARI

Graduatorie generali dei concorsi a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Canosa, bandito con decreto prefettizio 27 dicembre 1938-XVII, n. 4787;

Visto che un solo candidato è stato dichiarato idoneo dalla detta Commissione;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del comune di Canosa di Puglia:

Serlenga Severino . . . . . . punti 126,12

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Canosa di Puglia.

Bari, addì 8 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario di Canosa di Puglia;

Visti gli articoli 24 e 30 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Serlenga Severino è nominato ufficiale sanitario del comune di Canosa di Puglia alle condizioni tutte espresse nel bando di concorso, e dovrà assumere servizio entro il giorno 15 luglio c. a. La nomina è fatta in via di esperimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del testo unico leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Canosa di Puglia.

Bari, addì 8 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto

(2730)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice del concorso per il posto di ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Bitonto e Giovinazzo, bandito con decreto prefettizio 6 maggio 1939-XVII, n. 15586;

Visto l'elenco dei candidati dichiarati idonei dalla detta Commissione;

Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per il posto di ufficiale sanitario del Consorzio fra i comuni di Bitonto e Giovinazzo:

1. Cuonzo Antonio . . . . . . punti 138,34
2. Amoia Raffaele . . . . » 130,42
3. Serlenga Severino . . . . » 126,12
4. Campione Giacomo . . . . . . » 125,11
5. Sandoli Gino . . . . » 123,55

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Bitonto e Giovinazzo.

Bari, addì 8 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data e numero, relativo all'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei del concorso per il posto di ufficiale sanitario del Consorzio dei comuni di Bitonto e Giovinazzo;

Visti gli articoli 24 e 30 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Cuonzo Antonio, primo graduato, è nominato ufficiale sanitario del Consorzio dei comuni di Bitonto e Giovinazzo, alle condizioni tutte espresse nel bando di concorso, e dovrà assumere servizio entro il giorno 15 corrente luglio.

La nomina è fatta in via di esperimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del testo unico leggi sanitarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei comuni di Bitonto e Giovinazzo.

Bari, addì 8 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto

(2735)

REGIA PREFETTURA DI PISA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il bando di concorso in data 31 dicembre 1938-XVII, n. 28044, div. 3/1, per i posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1938-XVII;
Visti gli atti rassegnati dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 25 gennaio 1940-XVIII;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

È approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso di cui in narrativa:

1. Lunardi Maria . . . . punti 56,421
2. Fontana Emma . . . . » 55,377
3. Venturi Aurelia . . . . » 54,703
4. Magnani Giuseppina . . . . » 53,620
5. Puccini Ada . . . . » 52,815
6. Poggi Umiliana . . . . » 51,754
7. Frediani Eros . . . . » 50,953
8. Prosperini Dina . . . . » 49,041
9. Tinucci Pergentina . . . . » 48,811
10. Mandoli Maria . . . . » 48,592
11. Bracaloni Gemma . . . . » 47,403
12. Tommasi Ines . . . . » 46,430
13. Bonciani Iole . . . . » 45,812
14. Sacchelli Dina . . . . » 43,948
15. Baroni Maria . . . . » 43,205
16. Polemi Paolina . . . . » 42,985
17. Palla Iva . . . . » 42,782
18. Barontini Iolanda . . . . » 42,660
19. Catelani Siria . . . . » 42,235
20. Corsino Rosmunda . . . . » 42,076
21. Nistri Anna . . . . » 40,975
22. Cavalleri Maria . . . . » 40,662
23. Cordoni Bistaria . . . . » 39,570
24. Bertola Noris . . . . » 38,912
25. Donati Anita . . . . » 38,487

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 13 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il precedente decreto prefettizio di pari data e numero con il quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1938-XVII nella provincia di Pisa;
Visto l'ordine della graduatoria stessa e le sedi prescelte in ordine di preferenza dalle candidate;
Visti gli articoli 23 e 55 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate candidate, partecipanti al concorso ai posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni di questa Provincia al 30 novembre 1938-XVII, sono dichiarate vincitrici del concorso stesso per i posti a fianco di ciascuna indicati:

1) Lunardi Maria (clinica ostetrica - Pisa), per la condotta di Cascina;
2) Fontana Emma (clinica ostetrica - Pisa), per la condotta di Lari;
3) Venturi Aurelia (Sorbano del Vescovo - Lucca), per la condotta di Vicopisano (Uliveto);
4) Magnani Giuseppina (Palazzuolo Romagna - Firenze), per la condotta di Montecatini;
5) Poggi Umiliana (Ponte a Cappiano - Firenze), per la condotta di Buti (Cascine).

Il presente decreto sarà pubblicato, ad ogni effetto di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pisa, addì 13 luglio 1940-XVIII

Il Prefetto.

(2732)

REGIA PREFETTURA DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di ufficiale sanitario nella provincia di Brescia messi a concorso con avviso 31 dicembre 1938, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 12 agosto e 20 dicembre 1939;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 23 e seguenti del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1. Benedetti dott. Ernesto . . . . con punti 157,87
2. Guerzoni dott. Carlo . . . . » » 144,34
3. Ruggiero dott. Francesco . . . . . . » » 130,62
4. Castellazzo dott. Mario . . . . . . » » 129,06
5. Miceli dott. Alfredo . . . . » » 127,86
6. Zinelli dott. Enrico . . . . » » 126,96
7. Forni dott. Manfredo . . . . » » 126,52
8. Pagliari dott. Lelio . . . . » » 126,48
9. Orlando dott. Luigi . . . . » » 120,49

Si dispone che la sopratrascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: CIOTOLA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Visto il decreto prefettizio di pari data e numero, col quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di ufficiale sanitario nella provincia di Brescia messi a concorso con avviso 31 dicembre 1938-XVII;
Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto l'art. 23 e seguenti del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso ai posti di ufficiale sanitario i seguenti candidati che sono nominati per il Consorzio a fianco indicato:

1. Benedetti dott. Ernesto: Consorzio di Chiari, Palazzolo S/O., Urago d'Oglio, Rudiano, Castelcovati, Castrezzato, Pontoglio, Cologne, Rovato.
2. Guerzoni dott. Carlo: Consorzio di Orzinuovi, Orzivecchi, Villachiara, Borgo S. Giacomo, Quinzano d'Oglio, Pompiano, Barbariga, Dello, Pedergnaga Oriano, Comezzano Cizzago, Roccafranca, Trenzano.
3. Ruggiero dott. Francesco: Consorzio di Breno, Cividate Malegno, Bienno, Esine, Lozio, Ossimo, Borno, Ceto Cerveno, Cimbergo Paspardo, Capo di Ponte, Valsaviore, Paisco, Loveno, Cedegolo, Malonno, Edolo, Corteno, Incudine, Vezza d'Oglio, Vione, Temù, Ponte di Legno.

Si dispone che il presente decreto sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Brescia, addì 9 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: CIOTOLA

(2738)

REGIA PREFETTURA DI TORINO

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Torino, bandito il 30 dicembre 1938-XVII e scaduto il 30 settembre 1939-XVII;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso di cui sopra:

1. Bruno Cristina	voti	63.47
2. Ardissono Maria	»	62.76
3. Molardo Clotilde	»	62.52
4. Robotti Angela	»	62.10
5. Gubetti Giuseppina	»	60.67
6. Fontana Giulia	»	60.42
7. Arnoulet Arnoldina	»	57.29
8. Forneris Francesca	»	57.01
9. Enria Giuseppina	»	56.89
10. Baietto Maria	»	56.68
11. Gelmi Luigia Maria	»	56.00
12. Bottero Maria Teresa	»	56.08
13. Regruto Santina	»	55.52
14. Gaio Luigia Maria	»	55.43
15. Monti Rosa Caterina	»	55.40
16. Viglione Teresa	»	54 —
17. Rosso Bianca	»	53.85
18. Bergonzi Ines	»	52.93
19. Malacorda Giuseppina	»	52.67
20. Milono Evelina	»	52.25
21. Cravero Rosa	»	52.06
22. Morgese Giuseppina	»	51.84
23. Torretta Vittoria	»	51.46
24. Ballesio Anna	»	50.89
25. Cena Maria	»	50 —
26. Magri Virginia	»	49.43
27. Vigna Giustina	»	47.37
28. Ferrarini Leda	»	47.31
29. Zucca Carolina	»	47.18
30. Peroglio Domenica	»	46.85
31. Ossola Eugenia Carola	»	46.56
32. Burzio Rosina	»	45.77

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della provincia di Torino e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Regia prefettura di Torino e dei Comuni interessati.

Torino, addì 4 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: TIENGO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TORINO

Visto il decreto prefettizio n. 2711 div. san. in data 4 luglio corrente con il quale si approva la graduatoria delle candidate al concorso a posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Torino, bandito il 30 dicembre 1938-XVII e scaduto il 30 settembre 1939-XVII;
Visto il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta di cui alle premesse, le seguenti candidate dichiarate idonee nel decreto prefettizio n. 2711 div. san. in data 4 luglio 1940-XVIII, per i posti a fianco di ciascuna indicati:

1. Bruno Cristina, Chieri;
2. Ardissono Maria, Villafranca Sabauda;
3. Molardo Clotilde, Barbania;
4. Robotti Angela, Caprie-Chiusa S. Michele (Consorzio);
5. Gubetti Giuseppina, Sciolze;
6. Fontana Giulia, Fenestrelle.

I podestà dei Comuni o i presidenti dei Consorzi interessati sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali e pubblicato, per giorni otto consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Torino, addì 5 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: TIENGO

(2737)

REGIA PREFETTURA DI MANTOVA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Mantova indetto con decreto prefettizio 31 dicembre 1938, n. 42488;
Veduto l'art. 23 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso di cui nelle premesse:

1. Benedetti Ernesto	punti	157.87
2. Vassura Wasington Giorgio	»	146.70
3. Guerzoni Carlo	»	144.34
4. Tonti Mario	»	138.29
5. Scaglione Calcedonio	»	134 88
6. Vecchia Arnaldo	»	128.60
7. Zilioli Reggi Ausonio	»	128.33
8. Miceli Alfredo	»	127.86
9. Zinelli Enrico	»	126.96
10. D'Arconte Mario	»	126.90
11. Forni Manfredo	»	126.52

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: OLIVERI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Veduto il proprio decreto odierno relativo all'approvazione della graduatoria di candidati risultati idonei al concorso per posti di ufficiale sanitario vacanti in provincia di Mantova indetto con decreto 31 dicembre 1938, n. 42488;
Veduto l'art. 24 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
In relazione all'ordine di preferenza delle sedi indicate nella domanda e in relazione alla graduatoria;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono nominati ufficiali sanitari del Consorzio di vigilanza igienica e profilassi, segnato a fianco di ognuno di essi:

1. Benedetti Ernesto - Consorzio di Suzzara.
2. Vassura Wasington Giorgio - Consorzio di Ostiglia.
3. Guerzoni Carlo - Consorzio di Asola.
4. Tonti Mario - Consorzio di S. Benedetto Po.
5. Scaglione Calcedonio - Consorzio di Castellucchio.
6. Vecchia Arnaldo - Consorzio di Guidizzolo.
7. Zilioli Reggi Ausonio - Consorzio di Castel d'Ario.

I predetti ufficiali sanitari debbono assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla notifica del presente decreto da farsi a cura dei podestà dei Comuni capo Consorzio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Mantova, addì 8 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: OLIVERI

(2736)

REGIA PREFETTURA DI FERRARA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Vista la seguente graduatoria delle candidate al concorso ai posti vacanti di ostetrica condotta nella provincia di Ferrara il 31 dicembre 1938-XVII, approvata con decreto prefettizio n. 677 del 5 giugno 1940-XVIII;

1) Roveri Cesarina . . . . punti 56,890
2) Pelucchi Aldina . . . . » 54,625
3) Cristofori Dina. . . . . » 54,004
4) Vallieri Cleonice . . . . » 53,011
5) Martinelli Antonietta . . . . . . » 52,940
6) Battaglia Maria . . . . » 52,808
7) Ricci Paolina . . . . » 52,636
8) Melotti Noemi . . . . » 52,620
9) Cavallaro Maria . . . . » 52,316
10) Neri Linda . . . . » 52,104
11) Banzi Maria . . . . » 51,636
12) Lanzoni Cesarina . . . . » 51,491
13) Piva Dolores . . . . » 51,357
14) Guerrini Nelda Iris . . . . . . » 50,980
15) Caselli Ermelinda . . . . » 50,125
16) Campana Giuseppina . . . . . . » 49,078
17) Alberghini Maria . . . . » 47,612
18) Trevisani Nella . . . . » 47,191
19) Calzolari Maria . . . . » 46,616
20) Gnani Pasquina . . . . » 46,475
21) Rossetti Marcellina. . . . . . . » 46,409
22) Morelli Amulia. . . . . » 45,411
23) Poli Maria Teresa . . . . » 44,526
24) Bolognesi Natalia . . . . » 44,429
25) Onofri Augusta . . . . » 43,750
26) Malacarne Igea . . . . » 43,579
27) Moretti Andreina . . . . » 43,125
28) Orlandi Rina . . . . » 42,855
29) Campana Efer. . . . . » 42,700
30) Meletti Francesca . . . . » 42,542
31) Pellati Luisa . . . . » 40,704
32) Ghedini Dolores . . . . » 40,578
33) Beriani Emma. . . . . » 39,999
34) Motta Roma . . . . » 39,194
35) Bombardi Lucia . . . . » 38,882
36) Gardini Irma . . . . » 35,825
37) Malacarne Adriana. . . . . . . » 35,125

Viste le domande di ammissione al concorso e la indicazione delle sedi prescelte da parte delle prime graduate;
Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche condotte sono dichiarate vincitrici del concorso bandito il 31 dicembre 1938-XVIII per n. 5 posti di ostetrica condotta nella provincia di Ferrara con destinazione delle condotte a fianco di ciascuna indicata:
1) Roveri Cesarina, Stellata (Bondeno);
2) Pelucchi Aldina, Mirabello (S. Agostino);
3) Cristofori Dina, Alberone (Cento);
4) Vallieri Cleonice, Ambrogio (Copparo);
5) Martinelli Antonietta, Gambulaga (Portomaggiore).
Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e forme di legge.

Ferrara, addì 11 giugno 1940-XVIII.

Il prefetto: DI SUNI

(2852)

REGIA PREFETTURA DI SAVONA

Graduatoria generale del concorso al posto di ufficiale sanitario

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio precedente decreto in data 29 dicembre 1938-XVII, n. 23829, col quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del Consorzio tra i comuni di Alassio, Andora, Laigueglia, Stellanello, Testico con sede in Alassio;
Visto il decreto del Ministero dell'interno in data 12 agosto 1939-XVII, col quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso di che trattasi;
Esaminati i verbali delle sedute tenute dalla predetta Commissione e constatata la regolarità del procedimento seguito;
Visto l'art. 23 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei formulata dalla Commissione giudicatrice:
1) Benedetti Ernesto . . . . . . con punti 157,87
2) Barsini Giulio . . . . » 142,94
3) Ciccia Rosario . . . . » 138,76
4) Tonti Mario . . . . » 138,29
5) Giovannini Aristodemo . . . . . . » 137,84
6) Pastorino Santino . . . . » 137,10
7) Pagliari Lelio . . . . » 126,48

Il presente decreto a termini e per gli effetti di legge, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: DINALE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SAVONA

Visto il proprio decreto di uguale data e numero, con il quale è approvata la graduatoria del concorso al posto di ufficiale sanitario del Consorzio tra i comuni di Alassio, Andora, Laigueglia, Stellanello, Testico;
Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del candidato risultante vincitore del posto predetto;
Visto l'art. 24 del R. decreto 11 marzo 1935-XIII, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia;

Decreta:

Il dott. Benedetti Ernesto fu Michele, primo classificato è nominato ufficiale sanitario del Consorzio sopraindicato, con gli obblighi ed i diritti stabiliti nello statuto e nel regolamento del Consorzio.
Il predetto sanitario dovrà assumere servizio entro il giorno 12 agosto p. v.
Il presente decreto sarà pubblicato, a termini e per gli effetti di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Savona, addì 22 luglio 1940-XVIII

Il prefetto: DINALE

(2848)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.